

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Cuneo

Settore Cultura, beni culturali, politiche giovanili, turismo, sport e montagna

Accordo di programma Regione Piemonte - Provincia di Cuneo per interventi di impiantistica sportiva outdoor

Si rende noto

che la Provincia di Cuneo ha individuato quale Responsabile del procedimento inerente l'Accordo di programma tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo per interventi di impiantistica sportiva outdoor il dott. Alessandro Lovera, Dirigente del Settore Sport.

Cuneo, 24 settembre 2008

Il Dirigente Settore Sport
Alessandro Lovera

Provincia di Vercelli

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli per la realizzazione dell'intervento "Restauro della facciata principale della chiesa di S. Maria di Lucedio" compreso nell'iniziativa denominata "Recupero di beni culturali e interventi aventi finalità turistico-promozionali del Vercellese e della Valsesia" prevista nell'intesa istituzionale di programma sottoscritta in data 5/6/2006

Premesso:

Nell'ambito delle iniziative di rilievo territoriale volte allo sviluppo di azioni di valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, fortemente integrate con il territorio delle "terre d'acqua"; capaci di segnare e sostenere i processi di sviluppo locale; di promuovere e sperimentare modelli innovativi di gestione "pubblico-privato" del patrimonio culturale, espressione della storia, della cultura e della stessa "riconoscibilità" e appartenenza socio-politica del territorio vercellese, la Provincia di Vercelli ha da tempo avviato un percorso progettuale e realizzativo mirato al recupero e alla rifunzionalizzazione della Chiesa e dell'Abbazia di Lucedio, nel più generale contesto di Valorizzazione territoriale e paesaggistica del Sistema delle Grange ad essa afferenti.

Un impegno ed uno sforzo programmatico e progettuale che ha, a seguito della stipulazione del Contratto preliminare per la cessione a favore della Provincia di Vercelli della Chiesa di S. Maria di Lucedio (rogito notaio Boggia di Vercelli, rep. 94378 del 08.05.2003), ha visto convergere, compatibilmente con le condizioni di fattibilità tecnico-amministrativa del Progetto, oltre a risorse provinciali, risorse del DOCUP 2000-2006 e risorse Regionali di cui all'Accordo di Programma per le Opere di Accompagnamento delle Olimpiadi Invernali Torino 2006.

In tale contesto, inoltre, con il contributo finanziario della Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura-direzione Beni Culturali, è stata definita una "Proposta per un Piano di restauro e recupero fun-

zionale" con particolare riferimento alla Chiesa e alla manica abbaziale della sala Capitolare e dell'antico refettorio e dormitorio dei monaci al fine di identificare le fattibilità di utilizzo e valorizzazione dell'intero compendio abbaziale nel quadro di una programmazione pluriennale degli interventi e con la necessaria integrazione pubblico-privato.

Gli interventi realizzati hanno consentito di porre in "sicurezza" il bene architettonico evitando il progredire di uno stato di degrado ormai prossimo alla irreversibilità e costituiscono la base su cui realizzare l'ultimo intervento di restauro e di recupero degli esterni della chiesa rappresentato dalla "Facciata principale".

Un intervento reso autonomo sia per l'insufficienza delle risorse disponibili nell'ambito dei lotti precedenti sia, e soprattutto, per la delicatezza dei problemi di recupero e di restauro che lo caratterizzano e che comportano un'attività progettuale e realizzativa particolarmente complessa accompagnata da apposite analisi e indagini diagnostiche sui materiali e sulle decorazioni presenti.

Per questo si è concordato con la Regione Piemonte la previsione di uno specifico intervento di recupero inerente la Facciata principale della Chiesa di S. Maria di Lucedio da ricomprendersi nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Vercelli.

Con la sottoscrizione delle Intese Istituzionali di Programma, la Regione ha ritenuto instaurare con le Amministrazioni Provinciali un rapporto di condivisione degli obiettivi del governo regionale per quanto riguarda gli interventi più significativi da realizzarsi nei diversi territori piemontesi.

In data 5/6/2006 è stata sottoscritta l'Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli sulla base delle priorità segnalate dalla Provincia.

Tra gli interventi elencati nell'Intesa in argomento figura l'iniziativa denominata "Recupero di beni culturali e interventi aventi finalità turistico-promozionali del vercellese e della Val Sesia".

Con riferimento all'iniziativa di cui al comma precedente, la Provincia di Vercelli con nota dell'11/4/2007 - Prot. n. 17150 - ha chiesto l'attivazione della procedura al fine di addivenire alla stipulazione dell'Accordo di programma relativo al "Restauro della facciata principale della Chiesa di S. Maria di Lucedio" per la somma complessiva di euro 500.000,00.

Allo scopo di dar corso all'attuazione dell'I.I.P. su un arco di tempo pluriennale in modo da distribuire l'impegno finanziario man mano che le opere arriveranno al miglior stadio di cantierabilità, la Giunta Regionale con deliberazione del 26 marzo 2007, n. 14-5562, ha approvato le procedure per l'attuazione delle Intese Istituzionali di Programma con le Province.

La deliberazione 26 marzo 2007, n. 14-5562 prevede, nel caso in cui sia già stato realizzato lo studio di fattibilità dell'intervento, la sottoscrizione di Accordi di Programma per il finanziamento della progettazione definitiva per un importo pari al 7% del costo complessivo dell'opera, e per la successiva assegnazione della quota di attuazione, da corrispondersi nel momento in cui sarà prossima all'appalto.

In data 27.11.2007 si è tenuta la conferenza di servizi per l'approvazione della bozza di Accordo di programma; successivamente, con D.G.R. n. 26-7734

del 10.12.2007, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la suddetta bozza.

Non essendo stato possibile addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma nell'anno 2007 e considerato che il testo dell'accordo prevedeva, all'articolo 4, la corresponsione nell'anno 2007 da parte della Regione Piemonte di una prima quota di contributo pari ad Euro 35.000,00, si è ritenuto necessario convocare una nuova conferenza di servizi, che si è tenuta il 29.01.2008, per approvare alcune modifiche del testo del suddetto Accordo.

Vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli sottoscritta il 5/6/2006;

visto l'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 - 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 - 11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 - 23223)";

vista la DGR 26 marzo 2007, n. 14 - 5562 "I.I.P. con le Province - Procedure per l'attuazione";

vista la richiesta della Provincia di Vercelli dell'11/4/2007 - Prot. n. 17150 - di attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per l'iniziativa "Completamento dei restauri esterni della chiesa S.Maria di Lucedio" in attuazione dell'I.I.P. sottoscritta il 5/6/2006;

ritenuta l'iniziativa, oggetto del presente Accordo, di pubblico interesse

vista la scheda intervento "Restauro della facciata principale della Chiesa di S. Maria di Lucedio" relativa all'iniziativa in oggetto, pervenuta agli uffici regionali, che costituisce parte integrante del presente Accordo (Allegato 1);

verificato che con nota della Provincia di Vercelli n. 52366 del 01.10.2007. è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell'arch. Giorgio Gaietta Dirigente Progetti Speciali della Provincia di Vercelli;

vista la pubblicazione sul BUR n. 45 del 08.11.2007 da parte della Provincia di Vercelli dell'avvio del procedimento;

dato atto che nel corso della conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Vercelli presso la sede dell'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, in data 29.01.2008, il cui verbale è allegato al presente testo di accordo (Allegato 2) tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal responsabile del procedimento, condividendone l'iniziativa e i contenuti.

vista la DGR n. -8207 del 18.02.2008 di approvazione della bozza del presente Accordo di programma;

vista la DGP n. 389 del 31.01.2008 di approvazione della bozza del presente Accordo di programma;

tutto ciò premesso

L'anno 2008, addì 3.. del mese di settembre presso la sede del Palazzo Provinciale

La Regione Piemonte rappresentata dalla Presidente, Mercedes Bresso, domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

La Provincia di Vercelli rappresentata dal Presidente, Renzo Masoero, domiciliato per la carica in Vercelli, Via San Cristoforo 7

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2

Oggetto dell'accordo di programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Restauro della facciata principale della Chiesa di S. Maria di Lucedio", meglio descritta nell'Allegato 1, compresa nell'intervento "Recupero di beni culturali e interventi aventi finalità turistico-promozionali del vercellese e della Val Sesia" previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli in data 5 giugno 2006.

In particolare il presente Accordo prevede il finanziamento della progettazione dell'intervento sino al livello definitivo nella misura del 7% del suo costo complessivo, stimato pari ad una somma di euro 500.000,00.

Tale accordo prevede inoltre, successivamente all'approvazione del progetto definitivo, il finanziamento della realizzazione delle opere fino alla concorrenza della somma che residuerà a seguito dell'erogazione del contributo per la progettazione definitiva.

Art. 3

Soggetto attuatore

La Provincia di Vercelli è il soggetto attuatore dell'Accordo di programma.

Art. 4

Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) la Provincia di Vercelli si impegna a:

- predisporre e approvare il Progetto definitivo dell'intervento denominato "Restauro della facciata principale della Chiesa di S. Maria di Lucedio";

- comunicare agli Uffici regionali gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;

- realizzare l'intervento in oggetto nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche di cui all'art. 2;

- aggiornare semestralmente la scheda intervento relativa all'avanzamento delle opere ed a inviarla presso gli uffici regionali competenti;

b) la Regione Piemonte si impegna a:

- finanziare la progettazione definitiva dell'intervento denominato: "Restauro della facciata principale della Chiesa di S. Maria di Lucedio" nella misura del 7% del suo costo complessivo, stimato pari a euro 500.000,00, per un importo corrispondente a euro 35.000,00 da corrispondersi nel 2008;

- finanziare la realizzazione dell'intervento, al netto di quanto corrisposto per la progettazione definitiva come segue:

- 20% per l'anno 2008, alla ricezione della comunicazione provinciale contenente gli estremi del

provvedimento di approvazione del progetto definitivo, per un importo pari ad euro 93.000,00;

- 50% per l'anno 2008, alla stipulazione del contratto di appalto dell'intervento in oggetto, per un importo pari a euro 232.500,00;

- 30% per l'anno 2009, alla conclusione dell'intervento in oggetto per un importo pari a euro 139.500,00.

La liquidazione degli importi avverrà secondo la scansione temporale di cui alla tabella 1 e seguirà a specifica e documentata richiesta dell'Ente beneficiario.

Tab. 1 Finanziamento regionale (allegato)

Art. 5

Tempi e attuazione dell'accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2009. Eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concordate prima della sua scadenza, su richiesta debitamente motivata del Soggetto attuatore, previa approvazione del Collegio di vigilanza.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, la mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo 4, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

Art. 6

Modifiche dell'Accordo

Salvo quanto previsto all'art. 5, l'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 7

Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli o loro delegati, e presieduto dal Presidente della Provincia di Vercelli o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 8

Variazioni urbanistiche

L'intervento di cui all'art. 2 del presente Accordo non comporta varianti agli strumenti urbanistici del Comune interessato.

Art. 9

Effetti dell'Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

Art. 10

Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Il finanziamento regionale potrà inoltre essere ridotto, in misura proporzionale, in relazione al minor costo delle opere realizzate documentato in sede di rendicontazione finale, fatte salve le decisioni concordemente assunte sull'uso delle economie realizzate nel corso della validità dell'Accordo.

Art. 11

Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 7 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di Comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 12

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 13

Pubblicazione

La Provincia di Vercelli trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte

Art. 14

Spese di perfezionamento

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Vercelli.

Elenco Allegati:

Allegato 1 - Scheda d'intervento

Allegato 2 - Verbale della Conferenza di servizi del 29.01.2008

Letto, confermato, sottoscritto

La Presidente della Regione Piemonte
Mercedes Bresso

In originale firmato Mercedes Bresso

Il Presidente della Provincia di Vercelli
Renzo Masoero

In originale firmato Renzo Masoero

Tab. 1 Finanziamento regionale

DENOMINAZIONE SOTTOINTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	CONTRIBUTO REGIONALE	2008 PROGETTAZIONE DEFINITIVA	2008 OPERE		2009 OPERE
			7% del costo totale dell'intervento	20% (contributo al netto della quota per la progettazione definitiva)	50% (contributo al netto della quota per la progettazione definitiva)	30% (contributo al netto della quota per la progettazione definitiva)
RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DI LUCEDIO	500.000,00	500.000,00	35.000,00	93.000,00	232.500,00	139.500,00

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Nucetto (Cuneo)

Statuto comunale - Approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 in data 02/09/2008

Titolo I

Principi Generali

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Nucetto è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

4. Il Comune rappresenta la comunità di Nucetto nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri Enti soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

5. Attua tra enti, forme di collaborazione e cooperazione in ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'adeguatezza organizzativa, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Nucetto ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Sia nell'esercizio delle funzioni proprie così come in quello di funzioni conferite con legge dello Stato o della Regione, il Comune è chiamato ad operare secondo il principio della sussidiarietà, utilizzando l'intervento di famiglie, associazioni, comunità ed imprese private.

4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a). rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'egualianza degli individui;

b). tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

c). superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

d). recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

e). promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

f). promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del commercio al minuto, alberghiero, artigianato, turistico, anche

attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

g). valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;

h). sostegno a qualsiasi forma di cooperazione che persegua obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

i). tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione del ruolo sociale della maternità e della paternità; sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

l). rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, promuovendo altresì l'estensione ai cittadini comunitari e di altri paesi, purché regolarmente soggiornanti, l'applicazione degli istituti di partecipazione popolare;

m). sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche tramite le organizzazioni ed il volontariato;

n). riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Si estende per Kmq. 7,64 e confina con i Comuni di Bagnasco, Battifollo, Ceva e Perlo.

2. Il Comune è costituito dalla Comunità dei residenti e comprende il territorio del Capoluogo e delle frazioni. La formazione delle frazioni e la modifica della denominazione delle frazioni sono disposte dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in località Via Nazionale n. 75.

4. La sede potrà essere trasferita con Deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, la Giunta Comunale può individuare altre sedi.

6. Sia gli organi che le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4

Stemma e Gonfalone - Fascia tricolore Distintivo del Sindaco

1. Il Comune di Nucetto negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Nucetto.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della Funzione Pubblica e promuove ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 6

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 7

Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana di appartenenza.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo

possesto si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II Ordinamento Strutturale

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Art. 9 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è rappresentante legale del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 10 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Quando il Consiglio Comunale deve provvedere a nominare più rappresentanti presso Enti, Istituzioni, ecc. almeno un rappresentante deve essere riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con il sistema del voto limitato.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale per mandato della collettività è l'organo di controllo e di indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune.

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.

5. Con norme regolamentari il Consiglio può prevedere la dotazione di precise risorse in termini di servizi, attrezzature e mezzi finanziari per il suo funzionamento, nonché per i gruppi consiliari regolarmente costituiti.

6. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

7. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso. In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

Art. 12 Attribuzioni e Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale ed individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché le risorse necessarie all'azione da svolgere e gli eventuali indirizzi ritenuti essenziali.

6. E' facoltà del Consiglio Comunale l'adozione di atti a contenuto meramente politico, mediante ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni e mozioni su fatti e problemi politico - sociali di carattere generale che interessino anche di riflesso la comunità locale; tali atti non necessitano del parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed il loro deposito preventivo è facoltativo.

7. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale di cui al presente articolo e quelle previste dall'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di nullità.

8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13 Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco entro il

termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 14

Consiglieri comunali - Convalida Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, da tenersi entro i termini previsti dal precedente articolo 13, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, a norma di quanto previsto al Capo II del Titolo 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, comunica al Consiglio il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. La convocazione del Consiglio e l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'Ordine del Giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella

dell'Unione Europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

Art. 16

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.

Il giorno di consegna non viene computato.

La consegna dell'avviso deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale;

L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. In tale caso gli avvisi dovranno essere rinnovati ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione;

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento;

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;

b) tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, nel giorno dell'adunanza e almeno 48 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 24 ore prima nel caso di sessioni straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati:

- n. sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni e le mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

6. Le dimissioni dei consiglieri vanno indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. In base alla legge, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 17

diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 2°, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado civile.

6. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e gli specifici (ben individuati e precisati) interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti astenuti verranno computati tra i presenti, ma non nel numero dei votanti.

7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o specia-

li per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 19

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente art.16, comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti di almeno 2 membri.

Capo II

Giunta e Sindaco

Art. 21

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco, ai sensi dell'art.30, comma 11, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, presta dinanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo

mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

6. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

7. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

8. Il Sindaco, ove di non spettanza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzioni pecuniarie amministrative a norma della legge 24/11/1981, n. 689 e dell'articolo 650 C.P.

9. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

10. Il Sindaco ha competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge 08.12.1970, n. 996, approvato con D.P.R. 06.02.1981, n. 66.

11. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

12. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 22

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del Decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla Legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25

Attribuzioni per i servizi statali

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) all'adozione con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi;

e) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

f) ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse;

g) nelle materie di cui alle lettere a, b, c, d, del 1° comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni stesse nelle frazioni;

h) in caso di emergenze connesse con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare l'orario degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando o i provvedimenti di cui al presente articolo.

Art. 26 dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 27 Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

3. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 28 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 29 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 30 divieto generale di incarichi e consulenze Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

La Giunta

Art. 31 Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 32

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 33

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- e) nomina i Membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- g) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
- h) dispone l'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art.42, lett. i) ed l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

j) rilascia autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;

k) approva il PEG su proposta del Responsabile dei Servizi nel caso che il regolamento di contabilità preveda l'utilizzo dello strumento del Peg;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

Art. 34

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 35

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 36

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

Istituti di Partecipazione - Difensore Civico

Capo I

Partecipazione dei cittadini - Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze - Accesso agli atti - Diritto di informazione

Art. 37

Partecipazione dei cittadini

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

2. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 38

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 39

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 40

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi, secondo le modalità definite dal Regolamento sul diritto di accesso, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal Regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 41

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici.

2. Tutte le deliberazioni del Comune devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio.

3. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

4. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

5. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

6. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

7. Per gli atti più importanti, individuati dal Regolamento di cui all'articolo precedente, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e comunque utilizzato ogni altro mezzo idoneo a darne la necessaria divulgazione.

Art. 42

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in forma scritta ed in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'istanza.

Capo II

Associazionismo e Volontariato

Art. 43

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra - comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia del suo Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 44

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire al Comune entro dieci giorni dalla loro richiesta.

Art. 45

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento consiliare, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo Regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono presentare al Comune al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 46

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte

al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III

Iniziative Popolari - Referendum Consultivi

Art. 47

Azione referendaria

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

2. Sono esclusi dal referendum le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;

b) espropriazione per pubblica utilità;

c) designazioni e nomine;

d) materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo nell'ultimo quinquennio.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale o dal 40% dell'intero corpo elettorale.

4. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo:

- alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme;

- all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione presenta una relazione al Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito Regolamento che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

10. L'esito del referendum non è vincolante né per il Consiglio Comunale né per la Giunta Comunale.

11. Entro 30 giorni dalla data del referendum, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in seduta straordinaria con all'ordine del giorno i risultati della consultazione referendaria.

12. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

13. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformarsi all'esito delle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia motivazione.

14. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Capo IV

Difensore Civico

Art. 48

Istituzione dell'ufficio

1. Nel Comune può essere costituito l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 49

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento, all'uopo, saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Capo V

Procedimento Amministrativo

Art. 50

diritto di intervento nei procedimenti

1. Il Comune, gli enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che devono intervenire.

2. Quanti sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento quanto possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e nel corso della sua formazione possono presentare memorie e documenti che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminare per accertare se siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

4. L'Amministrazione Comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate redigendo, se ritenuto necessario, apposito verbale, da

acquisire agli atti dell'istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

5. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale agli interessati, nella quale devono essere indicati:

- l'ufficio ed il funzionario responsabile l'istruttoria del procedimento amministrativo;

- l'oggetto del procedimento amministrativo;

- le modalità con le quali si possa avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

6. Qualora per il numero dei destinatari o per difficoltà nell'individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non si sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

7. Il Comune semplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge.

Titolo IV

Capo I

Attività Amministrativa

Art. 51

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli Organi istituzionali del Comune, e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 52

Servizi pubblici comunali

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti dal Comune anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalentemente capitale locale.

4. Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, l'affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 53

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art.48.

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può partecipare a società per azioni, con prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

6. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 54

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 55

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 56

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnico o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i Bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di Legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 57

Istituzioni

1. Per alcuni servizi, di cui si intenda evidenziare gestioni e competenze omogenee, quali centri culturali, biblioteche, musei, case per anziani e centri sportivi possono essere costituite le istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli Organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di Legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione

Art. 58

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'articolo 116, comma 1°, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 59

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 60

Convenzioni

1. Il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la provincia, le comunità montane, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni, Province e Comunità Montane per la gestione associata di uno o più ser-

vizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 62

Unione di Comuni

1. Il Comune di Nucetto ha la facoltà di partecipare all'Unione di Comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione saranno approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni dei comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni dei comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 63

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo V

Attività Amministrativa

Capo I

Art. 64

Albo Pretorio - pubblicazioni e notificazioni

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura dei documenti esposti.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo co-

munale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 65

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 66

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Capo II

Ordinamento Finanziario e Contabile

Art. 67

Attività finanziaria del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art.152, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 68

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dall'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 69

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che fluiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al Revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 70

Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 71

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro due giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite la legge.

Art. 72

Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza

della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze, sono descritte in un verbale che insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottare, sentito il Revisore.

Titolo VI

Uffici e Personale - Segretario Comunale

Capo I

Organizzazione degli Uffici e Personale

Art. 73

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 75

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art. 76

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 77

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta spe-

cializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando il titolo di studio specifico richiesto dall'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II

Segretario Comunale - Vice Segretario

Art. 78

Segretario comunale - Direttore generale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

4. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai

sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 107 del ridetto D.Lgs. n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 79

Dirigenti - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I funzionari aventi la qualifica di dirigenti, in relazione alle responsabilità ad essi attribuite, possono essere chiamati a rappresentare in giudizio l'Ente comunale da cui dipendono, avendo essi competenza all'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

4. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Nell'ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

6. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 80

Avvocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente.

Titolo VII

Funzione Normativa

Art. 81

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dall'art.6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 82

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Esercizio della potestà regolamentare

Art. 83

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare

re viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta ed a ciascun consigliere.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.

6. I regolamenti sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni e comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

7. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge e con le disposizioni del presente statuto.

Art. 84 Entrata in vigore

Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Il Presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Ormea

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ormea e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 23/03/2007 dal Comune di Ormea.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 5 settembre 2008

Il Presidente
Ugo Reppucci

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Cuneo

Pubblicazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di ERP nel Comune di Casteldelfino

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Casteldelfino e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 17/12/2007 dal Comune di Casteldelfino.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 5 settembre 2008

Il Presidente
Ugo Reppucci

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso di deposito - Adozione del progetto preliminare della variante al PRGC ai sensi della L. 1/2007

Il Dirigente Delegato

rende noto che con deliberazione consiliare n. 52 del 23 settembre 2008 questo Comune ha adottato il progetto preliminare della variante al PRGC ai sensi della L.1/2007 ed i relativi atti sono depositati presso gli uffici comunali di Piazza Alfieri n. 7, visionabili sul sito internet del Comune di Beinasco (www.Comune.beinasco.to.it) e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio nel Palazzo comunale, per la durata di trenta (30) giorni consecutivi dal 02/10/2008 al 31/10/2008. Durante il periodo succitato chiunque potrà prenderne visione nel seguente orario:

- Tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso il piano terreno del palazzo di Piazza Alfieri n. 7.

Nei successivi (30) giorni e precisamente entro il 30/11/2008, chiunque potrà presentare osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse e inoltrarle agli Uffici Comunali in n. 3 copie di cui una in bollo. Che nei termini e con le modalità su indicate chiunque potrà presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20, 4° comma, della L.R. 40/98 e alla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 in ordine alla compatibilità ambientale.

Il Dirigente Delegato
Enrica Sartoris

Comune di Bellinzago Novarese (Novara)

Bando comunale per la formazione della graduatoria per il rilascio di nuove autorizzazioni di posteggio presso il mercato settimanale

E' indetto un bando comunale per la formazione della graduatoria per il rilascio delle nuove autorizzazioni su area pubblica di tipo A) e conseguente concessione di posteggio fisso presso il mercato settimanale.

I posteggi attualmente liberi risultano essere n. 13 di cui n. 7 del settore non alimentare e n. 6 del settore alimentare.

Scadenza presentazione delle domande entro il 45° giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il bando e lo schema di domanda possono essere visionati c/o l'Albo Pretorio del Comune o sul sito ufficiale Internet del Comune di Bellinzago Novarese consultabile al seguente indirizzo: www.Comune.bellinzago.no.it/.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all'Ufficio Commercio del Comune - Via G. Matteotti n. 34 - tel. 0321/924736 - Fax 0321/924755 - e-mail: commercio@Comune.bellinzago.no.it

Il Funzionario responsabile
Francesca Giuntini

Comune di Candelo (Biella)

Avviso apertura bando n. 6 per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica in Candelo.

Bando di concorso generale n. 6 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili nel Comune di Candelo ai sensi della L.R. 46/95 e ss.mm. ed integrazioni.

L'ambito territoriale di questo bando è il n. 25 che comprende i comuni di seguito indicati: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zumbiena, Zumaglia.

Periodo di presentazione delle domande: dal 30/09/2008 al 29/11/2008.

Il bando integrale è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune.

Candelo, 9 settembre 2008

Il Segretario Comunale
Claudio Michelone

Comune di Cuorgne' (Torino)

Approvazione nuovo regolamento edilizio. Deliberazione C.C. n. 21 del 30/05/2008

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. di approvare il Nuovo Regolamento Edilizio, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto di n. 74 articoli dal n. 1 al n. 70 bis;

2. di dichiarare che l'allegato Regolamento Edilizio è redatto in conformità al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte;

3. di dare atto che:

- il Regolamento Edilizio oggetto di approvazione, sarà efficace dalla data di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- sino a nuova nomina ai sensi dell'art. 2 del succitato Regolamento, l'attività tecnico consultiva nel settore urbanistico ed edilizio sarà svolta dall'attuale Commissione Edilizia;

4. di comunicare la presente deliberazione unitamente al Regolamento Edilizio approvato alla Regione Piemonte.

Comune di Dronero (Cuneo)

Decreto motivato di occupazione temporanea anticipata (art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001, integrato e modificato dal D.Lgs n. 302/2002) - QLavori di realizzazione di nuova Scuola dell'Infanzia nel quartiere Oltre Maira di Dronero

Il Dirigente

(omissis)

dispone

Art. 1

L'occupazione temporanea anticipata degli immobili a favore del Comune di Dronero, necessari alla realizzazione dei lavori di realizzazione di nuova Scuola dell'infanzia nel quartiere Oltre Maira di Dronero, come meglio identificati nell'allegato piano particellare ed elenco ditte che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

di dare atto che l'occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta per un massimo di anni cinque dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3

di determinare in via provvisoria l'indennità di esproprio e di occupazione temporanea da corrispondere, così come specificato nell'allegato elenco ditte.

Art. 4

Il presente provvedimento perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua entro il termine di mesi tre dalla data di emissione del presente. All'uopo il Geom. Campagno Silvio è incaricato di introdursi nelle proprietà private per procedere alla redazione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso.

Art. 5

Il presente provvedimento verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste dal D.P.R. n. 327/2001.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dronero, 19 settembre 2008

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
Vincenzo Masillo

Comune di Lozzolo (Vercelli)

Avviso d'asta per vendita immobiliare

Si rende noto che in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15 febbraio 2007 e della Giunta Comunale n. 37 del 29 luglio 2008 e secondo le modalità definite nella determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105/2008, il giorno 11 novembre 2008 alle ore 15:30 presso il Comune di Lozzolo - Piazza Delmastro n. 1 - si procederà mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, all'alienazione degli immobili siti in Comune di Lozzolo e precisamente ubicati in:

- Via Garibaldi n. 15 - censito al foglio 12 mappale 255 (sub 1 e 2); prezzo a base d'asta Euro 30.000;

- Via Garibaldi n. 19 - censito al foglio 12 mappale 275; prezzo a Base d'asta Euro 48.000

Scadenza presentazione offerte ore 12 del 10.11.2008-09-24
Avviso integrale reperibile sul sito internet: www.comune.lozzolo.vc.it o, in orario d'ufficio, presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Piazza Delmastro n. 1 (tel. 0163-89136 - fax 0163-89269).

Lozzolo 24 settembre 2008

Il Responsabile del Servizio
Mauro Petterino

Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 239 - Procedimento espropriativo di aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione "Lotto B" esterne al Centro Commerciale Ginevra S.r.l. Art. 22-bis comma 1 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. - Determinazione urgente in via provvisoria dell'indennità di occupazione anticipata

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

Articolo 1

Di disporre, ai sensi e per i fini di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., a favore del Comune di Moncalieri l'occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio che ricadono nel Comune di Moncalieri ed interessate dai lavori in oggetto come indicate nell'estratto dell'elaborato "22 B" facente parte del progetto definitivo approvato con D.G.C. n. n. 252 del 24.07.2008 e nella tabella esplicativa allegata al presente provvedimento, desunta dall'elaborato 23 B facente parte del progetto definitivo approvato con deliberazione G.C. n. 252 del 24.07.2008.

Di informare che, ai sensi dell'art. 49 commi 2 e 3 del DPR n. 327/01 e s.m.i., all'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, il Comune di Moncalieri provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti del Comune di Moncalieri. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante. Il Comune di Moncalieri, dopo l'immissione in possesso, provvederà a trasmettere ai proprietari

interessati i verbali di consistenza e di immissione in possesso di cui sopra.

Di informare altresì che i tecnici incaricati alla immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previa notifica ai proprietari interessati, nelle forme degli atti processuali civili, dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in possesso.

Articolo 2

Di stabilire, ai sensi dell'art. 50 comma 1) del medesimo D.P.R., l'indennità dovuta per occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio di cui al precedente art. 1) da corrispondere agli aventi diritto nella misura indicata nella predetta tabella esplicativa allegata al presente provvedimento desunta dall'elaborato 23 B facente parte del progetto definitivo approvato con deliberazione G.C. n. 252 del 24.07.2008.

(omissis)

Articolo 3

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e sarà pubblicato, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è previsto l'esecuzione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni quindici consecutivi nonché per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 4

Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati potranno presentare ricorso, ai sensi dell'art. 53 del DPR n. 327/01 e s.m.i., in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo dinanzi al T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione dello stesso. Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. è l'arch. Nicola Palla, Responsabile del Servizio Urbanistica di questo Comune.

Esente da bollo a norma dell'art. 22 della tabella allegato B del DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 238 - procedimento espropriativo di aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione - "Lotto B" - esterne al Centro Commerciale Ginevra S.r.l. Art. 22-bis comma 1 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. - Determinazione urgente in via provvisoria dell'indennità di esproprio"

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

Articolo 1

Di stabilire, ai sensi e per i fini dell'art. 22 comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., le indennità di

espropriazione, senza particolari indagini e formalità, da corrispondere ai proprietari degli immobili occorrenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione - Lotto B - di cui in premessa nella misura indicata nella tabella esplicativa allegata al presente decreto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, desunta dall'elaborato "23 B" facente parte del progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 252 del 24.07.2008.

Di informare che, per le ragioni di cui in premessa, i mappali nn. 837 (ex 241), 841 (ex 242), 706, 709, 712, 821 (ex 10 parte) 823 (ex 649 parte) e 825 (ex 647 parte) del Foglio n. 44 sono acquisite al patrimonio del Comune di Moncalieri a titolo non oneroso.

Articolo 2

Di informare che:

- ai sensi dell'art. 22 comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., nei 30 (trenta) giorni successivi alla immissione nel possesso delle aree espropriande i proprietari potranno comunicare se intendono condividere la determinazione dell'indennità di espropriazione di cui al precedente articolo 1) della presente determinazione, utilizzando il modulo di accettazione allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B". Con la suddetta comunicazione dovrà essere trasmessa la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene espropriando. La dichiarazione di accettazione dell'indennità è irrevocabile (art. 20 comma 5 del DPR);

(omissis)

Articolo 3

E' pronunciata l'espropriazione, ai sensi degli artt. 22 comma 2) e 23 del DPR n. 327/01 e s.m.i. (T.U. Espropri), disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Moncalieri degli immobili di seguito elencati necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione - Lotto B - esterne al P.E.C. su area normativa Cp1 del vigente PRGC approvato con D.C.C. n. 113 del 26.11.2004 e convenzionato con Rogito Notaio dott.ssa G. Prevete rep. n. 5647 racc. 10558 del 14.04.2005 per l'attuazione del Centro Commerciale Ginevra srl in Corso Savona:

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 859 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 860 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 862 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 837 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 841 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 706 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 709 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 712 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 867 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 864 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 821 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 825 (omissis)

Catasto Terreni - Sez. Moncalieri - Foglio n. 44 - mappale n. 823 (omissis)

Articolo 4

Le predette aree sono meglio individuate nell'estratto dell'elaborato "22 B" facente parte del progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 252 del 24.07.2008 e nei tipi di frazionamento allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatti dal geom. Massimo Ferrero, approvati dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Catasto con prot. n. TO0534458 (relativo ai mappali nn. 184 e 12 del Foglio n. 44) e prot. n. TO0534445 del 11.08.2008 (relativo ai mappali nn. 40 e 231 del Foglio n. 44).

Articolo 5

di informare che:

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del DPR n. 327/01 e s.m.i., il passaggio di proprietà sulle aree oggetto dell'espropriazione è disposto sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del DPR n. 327/01 e s.m.i., il presente decreto sarà notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;

- ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) del DPR n. 327/01 e s.m.i. l'esecuzione del presente decreto avrà luogo mediante l'immissione nel possesso da parte del Comune di Moncalieri, quale beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R.. L'esecuzione darà luogo agli effetti di cui all'art. 25 del T.U. Espropri;

(omissis)

Articolo 6

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DPR n. 327/01 e s.m.i., estratto del presente decreto entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte., dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione per estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Articolo 7

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili e sarà pubblicato, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni quindici consecutivi nonché per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 8

Avverso il contenuto del presente Decreto, gli interessati potranno presentare ricorso, ai sensi dell'art. 53 del DPR n. 327/01 e s.m.i., in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di notificazione

del medesimo dinanzi al T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione dello stesso. Il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. è l'arch. Nicola Palla, Responsabile del Servizio Urbanistica di questo Comune.

Esente da bollo a norma dell'art. 22 della tabella allegato B del DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

Comune di Mongiardino Ligure (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16 aprile 2008 "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante del presente atto;

di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/7/1999, n. 19.

di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla predetta deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica

Il Responsabile del Servizio
Mario Tacchella

Comune di Novara

Estratto dell'avviso dell'asta pubblica per la vendita di due unità immobiliari a destinazione commerciale site al piano terra dell'immobile di proprietà comunale ubicato in Corso Italia nn. 46-48 II° Esperimento (D.D. n. 63 del 23/9/2008)

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara, Via F.lli Rosselli n. 1, 28100 Novara

Oggetto dell'asta pubblica: alienazione in n. ° 2 lotti dei seguenti beni immobili siti al piano terreno dell'edificio di proprietà comunale ubicato in Corso Italia nn. 46-48:

lotto 1 - unità immobiliare sita in Corso Italia n. 48/a attualmente destinata alla vendita di abbigliamento - foglio 163 particella 8839 sub. 38

Prezzo a base d'asta Euro 343.800,00

lotto 2 - unità immobiliare sita in Corso Italia n. 46/48 attualmente adibita a vendita quadri e cornici e unità immobiliare adibita a magazzino - foglio 163 particella 8839 sub. 36 e sub. 40

Prezzo a base d'asta Euro 378.900,00

di cui: Euro 271.800,00 per l'unità negozio

Euro 107.100,00 per l'unità magazzino

Criterio di aggiudicazione: offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta

ai sensi dell'art. 73 lett. c) del R.D. 23/5/1924, n. 827

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno mercoledì 15 ottobre 2008 presso Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Novara - Via F.lli Rosselli n. 1 - Novara

Svolgimento dell'asta: ore 11.00 del giorno giovedì 16 ottobre 2008 presso la sede municipale - Palazzo Cabrino - Via F.lli Rosselli n. 1

Avviso: pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Novara, sul sito Internet <http://www.Comune.novara.it/Comune/bandi/bandi.php> e disponibile presso il Servizio Politiche Valorizzazione Cespiti - Via Tornielli n. 5 - Novara - (tel 0321-3702419-2500-2406-2440 - fax 0321-3702419; e-mail: alienazioni_segreteria@Comune.novara.it).

Novara li 24 settembre 2008

Il Dirigente
Almanda Loredana Tritto
Il Vicesindaco e Assessore
Silvana Moscatelli

Comune di Rocca d'Arazzo (Asti)

Avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica

Il Sindaco rende noto che con Deliberazione Consiliare n. 16 in data 27/06/2008, divenuta esecutiva, sono stati adottati in via definitiva gli atti relativi alla proposta di adeguamento del Piano di Classificazione Acustica adeguato al PRG approvato, ai sensi della L.R. 52/2000, D.G.R. 85-3802

Il Sindaco
Giovanni Avidano

Comune di San Germano Chisone (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 Marzo 2008 "Declassificazione di un tratto di strada comunale Roncaglia - Sappei"

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

- di declassificare e conseguentemente sdemanializzare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi e per gli effetti della legge regionale 21.11.1996, n. 86, ad area non più soggetta a pubblico transito il tratto di strada comunale Roncaglia - Sappei distinto al Catasto Terreni del Comune Censuario di Inverso Porte al Foglio 13, mappali 827 di are 0,15 e 829 di are 0,70 destinando il relativo sedime al patrimonio disponibile del Comune di San Germano Chisone.

(omissis)

Comune di San Giorgio Canavese (Torino)

Bando per l'assegnazione di posteggi di mercato

Area Mercatale: Piazza Matteo Pescatore
Frequenza: Mercato del Martedì
Elenco dei Posteggi disponibili:

- n. 7 Posteggi delle seguenti dimensioni:
- n. 2 Posteggi di dimensioni pari a mq. 8 x 4
- n. 1 Posteggi di dimensioni pari a mq. 10 x 4
- n. 2 Posteggi di dimensioni pari a mq. 8 x 3
- n. 2 Posteggi di dimensioni pari a mq. 6 x 3

Settore Merceologico: Misto

Localizzazione dei Posteggi:

n. 3 Posteggi (identificati con i numeri: 4- 6 - 7.) si trovano in posizione: Via Campeggio, N.3 Posteggi (identificati con i numeri: 13 - 34 - 35) si trovano in posizione: Via Cavour, n. 1 Posteggio (identificato con il numero 11) si trova in posizione: Piazza Matteo Pescaore come da planimetria allegata depositata presso gli uffici della Polizia Municipale;

Termine per la presentazione delle domande:

Termine: entro il giorno 28.10.2008

Indirizzo di ricezione:

Comune di San Giorgio Canavese (TO) - Via Dante.
n. 25 - 10090 San Giorgio Canavese (TO)

Presentazione delle istanze:

Inoltre della domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Modalità di presentazione delle istanze:

Dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- il settore merceologico di appartenenza,
- la superficie di vendita del banco di vendita comprensiva della superficie di proiezione delle tende utilizzate;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- il possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 (per il settore alimentare), considerando che in caso di società, il possesso dei requisiti professionali, è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale;
- numero posteggi fissi settimanali assegnati in altri comuni oppure dichiarazione attestante l'assenza di posti fissi.

E' necessaria la sottoscrizione del richiedente a pena di nullità dell'istanza;

Costruzione della graduatoria - criteri di priorità di accoglimento delle istanze:

Le istanze regolarmente pervenute saranno esaminate secondo distinte graduatorie per il settore alimentare e non alimentare, considerando, nell'ordine di elencazione, i seguenti criteri:

- 1) il maggiore numero di presenze effettive in spunta, maturate dal richiedente nell'ambito del mercato;
- 2) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- 3) minor numero di posteggi settimanali assegnati in altri Comuni;
- 4) possesso di sola autorizzazione senza posti fissi;
- 5) ordine cronologico di spedizione;

Numero di posteggi assegnabili -opzioni di scelta

Non può essere assegnato più di un posteggio allo stesso soggetto e per questo motivo se la richiesta riguarda più posteggi deve essere espressa dal richiedente l'opzione su quella preferita.

Termine di conclusione del procedimento di assegnazione

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo

giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

Il Responsabile del Servizio

Carlo Bosica

Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola)

Espropriazione per pubblica utilità - Estratto di Decreto di esproprio

Per ogni effetto di legge

si rende noto

che il Dott. Ugo Palmieri nella sua qualità di Segretario generale e responsabile del procedimento espropriativo, giusta delibera della G. C. n. 111 del 03.07.2006, in nome e per conto della Città di Stresa, con decreto prot. 13784 del 03.09.2008 ha pronunciato l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Stresa distinti al n. C. T. al Foglio n. 20 mappale n. 48 superficie mq. 600, al Foglio n. 20 mappale n. 109 superficie mq. 670 e al Foglio n. 20 mappale n. 110 superficie mq. 2.410 e così per complessivi mq. 3.680, intestati e di proprietà dei Signori Franco Tadini, (omissis) e Gabriele Tadini, (omissis), falliti e rappresentati dal Curatore Fallimentare Avv. Arnaldo Bertolini con studio sito in Verbania Viale XXV Aprile n. 50, con l'indennità pari a, euro 11,60 il mq. e così per complessivi euro 42.688,00, per la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo Istituto Alberghiero "E. Maggia".

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione alla Corte d'Appello entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il Segretario generale

Ugo Palmieri

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito degli elaborati tecnici inerenti Variante Parziale al P.R.G. ai sensi art 34 D.Lgs. 267/2000 relativa all'ampliamento del pronto soccorso presso il presidio ospedaliero Molinette di Torino

Il Dirigente

Vista la Legge 24 novembre 2000 n. 340 e s.m.i.;

Visto l'art 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. artt.17, comma 7 e 40;

Visto il P.R.G. vigente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1995;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, pubblicata sul BUR n. 28 del 10 luglio 2008 avente ad oggetto l'Accordo di Programma, ai sensi art 34 D.Lgs. 267/2000, finalizzato a consentire la ristrutturazione e l'ampliamento della radiologia di pronto soccorso del presidio ospedaliero Molinette di Torino.

rende noto

Che è in corso di svolgimento la procedura di adozione dell'Accordo di Programma all'interno del quale si prevede una Variante Urbanistica inerente l'ampliamento del Pronto Soccorso di Radiodiagnostica del DEA (dipartimento di Emergenza Accettazione) del Presidio ospedaliero Molinette di Torino.

Che gli elaborati tecnici della suddetta variante sono depositati presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 23 settembre 2008 al 22 ottobre 2008 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale- via Milano, 1 - in ore d'ufficio dei giorni feriali).

La documentazione completa relativa al progetto è depositata presso il Responsabile del Procedimento Arch. Claudio Fumagalli - Regione Piemonte - Settore Accordi di Programma ed Esame di Conformità Urbanistica - via Viotti, 8 Torino.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte del 2 ottobre 2008.

Torino, 22 settembre 2008

Il Direttore della divisione
Urbanistica ed Edilizia privata
Paola Virano

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 02/07/2008 - L.R. 56/77 e s.m. e i. Piano di recupero di iniziativa privata immobile sito in via Selvigia presentato da Marassoli Vito e Marassoli Veronica. Adozione

Il Consiglio Comunale

... omissis...

delibera

di adottare il Piano di Recupero di iniziativa privata degli immobili di proprietà di Marassoli Vito (omissis) e Marassoli Veronica (omissis), siti in Via Selvigia, distinti in mappa al foglio 21 mappali 641-621-619;

di dare atto che il suddetto Piano di Recupero a firma dell'Arch. Guido Vallino è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- el. 1 - rilievo fotografico, planimetria catastale e estratto PRGI;
- el. 2 - conteggi planivolumetrici;
- el. 3 - planimetria opere di urbanizzazione - prospetti e sezioni schematici

di adottare lo schema di Convenzione urbanistica allegato al Piano di Recupero attinente l'attuazione dello stesso;

di dare atto che verranno esperite le procedure di pubblicazione così come previsto dalla Legge Regionale 56/77;

di dare atto che il Piano di Recupero, ai sensi e per gli effetti del 6° comma dell'art. 41 bis della L.R. 56/77 sarà trasmesso alla Commissione Regionale per la tutela

dei beni culturali ed ambientali per il parere di competenza.

Varallo Pombia, 2 luglio 2008

Comune di Volvera (Torino)

Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2007 "Piano di Recupero da attuarsi sull'immobile sito in regione Serafini Br 14 del P.R.G.C. "Cascina Arzilla" presentato dell'Associazione ACMOS - Adozione definitiva.

Il Consiglio Comunale

1) E' approvato il P.d.R da attuarsi sull'immobile sito in Regione Serafini - zona Br 14 del P.R.G.C. presentato dall'Associazione ACMOS - così come adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 08/06/07 in conformità agli elaborati ad essa allegati in premessa richiamati.

2) di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico a dar corso ai successivi atti e adempimenti di competenza per la firma della Convenzione in nome per conto e nell'interesse del Comune integrando la bozza di convenzione in tutte le parti ritenute necessarie.

3) di dare atto che le spese di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte saranno poste a carico dei richiedenti.

Volvera, il 24 settembre 2008

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Gianluigi Peretto

Comunità Montana Prealpi Biellesi - Casapinta (Biella)

Piano triennale di manutenzione e sistemazione dell'assetto idrogeologico - Contributo A.T.O. anno 2005 - Avviso ai creditori

Il Responsabile del Procedimento

avvisa

di avere ordinato la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento denominato "Piano Triennale di manutenzione e sistemazione dell'assetto idrogeologico_contributo A.T.O. anno 2005" nei Comuni di Vigliano B.se, Curino, Strona e Crosa in Provincia di Biella.

Tutti coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore: F.lli Paoletto srl - Valle Mosso (BI) per indebite occupazioni di aree o stabili e per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori sopra indicati, eseguiti per conto della Comunità Montana delle Prealpi Biellesi, in esecuzione al Contratto rep. 310 del 19.10.07, registrato a Cossato il 22.10.07 serie 1 n. 361, sono invitati a presentare le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione a questo Ufficio entro un termine non superiori a giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione di questo avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più prese in considerazione, in sede amministrativa, eventuali reclami in ritardo.

Casapinta, lì 2 ottobre 2008

Il Responsabile del Procedimento
Stefania Prospero

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 61 del 24/09/2008 - Domanda della ditta Raffineria Metalli Cusiana S.p.A., per concessione di piccola derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo, in Comune di Verbania, ad uso civile

Il Responsabile del Procedimento

Vista la domanda datata maggio 2008 (ns. prot. n. 0031671 del 06/06/2008) con la quale la ditta Raffineria Metalli Cusiana S.p.A. ha chiesto la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, estratte mediante n. 1 pozzo, in Comune di Verbania, ad uso civile, con le seguenti caratteristiche: portata massima di prelievo l/s 5,60; portata media di prelievo l/s 0,35; volume annuo di prelievo m3 11.000,00; intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

Vista la nota prot. n. 3503 del 07/08/2008 (prot. n. 0043906 del 11/08/2008) con la quale l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 11 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

ordina

- Il deposito della sopracitata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 02/10/2008, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- L'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 02/10/2008, all'Albo Pretorio del Comune di Verbania.

- La convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno 14/11/2008 alle ore 11:00 presso gli uffici del VII settore provinciale, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza é pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci Legali e Avvisi del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblica sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte della presente ordinanza.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorni Fabrizio, il termine per la conclusione del procedimento è fissato al 28/11/2009, fatte salve eventuali sospensioni. In caso di inadempienza

dell'amministrazione entro il suddetto termine, é proponibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro un anno dalla scadenza del medesimo.

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 491 - 96780 del 23/06/2008. Derivazione n. 3300 - Elma Finanziaria SpA - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo e civile in Comune di Cremolino

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Cremolino ad uso agricolo e civile a favore della Elma Finanziaria Sp.A..

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione dirigenziale nella misura massima di 1,25 l/s e media di 0,41 l/s per irrigare circa ettari 0,6 di terreni in Comune di Cremolino e per la costituzione di scorta antincendio;

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 12/06/2008, costituente parte integrante della presente Determinazione dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 04931) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3366 - Ordinanza n. 70 - Domanda (Prot. n. 175028 del 07/12/2007) della ditta Sciandra Marco per la concessione preferenziale di derivazione di acque da laghetto artificiale esistente ad uso produzione di beni e servizi in Comune di Cassano Spinola

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 512 del 23/04/2007 (Prot. n. 56333 del 23/04/2007) ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali" con il quale veniva prorogato l'incarico del Dirigente responsabile della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione civile - Dott. Giuseppe Puccio;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - diV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1999 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art.1 della L. 36/94

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 "Regolamento regionale recante: discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

Visto il Regolamento regionale recante "disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto il Regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 25/06/2007 n. 7/R;

Vista la domanda (Prot. n. 175028 del 07/12/2007) corredata dagli elaborati tecnici, della ditta Sciandra Marco intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque tramite un laghetto artificiale esistente ubicato nel Comune di Cassano Spinola ad uso produzione di beni e servizi (pesca sportiva);

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 06/10/2008 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Cassano Spinola;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla fine della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- all'Autorità di Bacino;
- alla ditta richiedente;

Il Comune di Cassano Spinola dovrà restituire alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 45 giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

(omissis)

Il Dirigente direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3402 - Ordinanza n. 71 - Domanda (Prot. n. 81443 del 07/06/2007) della ditta Gavio dino per la concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso agricolo in Comune di Alessandria

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per

quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 512 del 23/04/2007 (Prot. n. 56333 del 23/04/2007) ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali" con il quale veniva prorogato l'incarico del Dirigente responsabile della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione civile - Dott. Giuseppe Puccio;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - div. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1999 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art.1 della L. 36/94

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 "Regolamento regionale recante: discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

Visto il Regolamento regionale recante "disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto il Regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" emanato con D.P.G.R. 25/06/2007 n. 7/R;

Vista la domanda (Prot. n. 81443 del 07/06/2007) corredata dagli elaborati tecnici, della ditta Gavio dino intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Alessandria nella misura massima di 20 l/s media di 2,50 l/s per irrigare a pioggia circa 5 ettari di terreno;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 06/10/2008 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla fine della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- all'Autorità di Bacino;

- alla ditta richiedente;

Il Comune di Alessandria dovrà restituire alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 45 giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Giroto.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3470 - Ordinanza n. 69 - Domanda (Prot. n. 183407 del 22/12/2007) della ditta Itinera S.p.A. per la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile (lavaggio strade private ed irrigazione aree verdi private) in Comune di Tortona

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 512 del 23/04/2007 (Prot. n. 56333 del 23/04/2007) ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali" con il quale veniva prorogato l'incarico del Dirigente responsabile della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione civile - Dott. Giuseppe Puccio;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici

con circolare n. 1399/36/66 - diV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1999 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art.1 della L. 36/94

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 "Regolamento regionale recante: discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

Visto il Regolamento regionale recante "disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto il Regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" emanato con D.P.G.R. 25/06/2007 n. 7/R;

Vista la domanda (Prot. n. 183407 del 22/12/2007) corredata dagli elaborati tecnici, della ditta Itinera S.p.A. intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Tortona nella misura massima di 2,60 l/s media di 0,09 l/s per un volume medio annuo di 3.000 mc. ad uso civile (lavaggio strade private ed irrigazione aree verdi private);

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 06/10/2008 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Tortona;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla fine della suaccen-

nata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- all'Autorità di Bacino;

- alla ditta richiedente;

Il Comune di Tortona dovrà restituire alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 45 giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3432 - Ordinanza n. 68 - Domanda (Prot. n. 179037 del 14/12/2007 e succ. integrazioni Prot. n. 110136 del 17/07/2008) del Consorzio Irriguo di Frassineto Po per la concessione preferenziale di derivazione d'acqua superficiale ad uso agricolo in Comune di Frassineto

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 512 del 23/04/2007 (Prot. n. 56333 del 23/04/2007) ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali" con il quale veniva prorogato l'incarico del Dirigente responsabile della direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione civile - Dott. Giuseppe Puccio;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - diV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1999 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art.1 della L. 36/94

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 "Regolamento regionale recante: discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

Visto il Regolamento regionale recante "disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)", emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto il Regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" emanato con D.P.G.R. 25/06/2007 n. 7/R;

Visto il Regolamento regionale recante "disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 17/07/2007 n. 8/R;

Vista la domanda (Prot. n. 179037 del 14/12/2007 e successive integrazioni Prot. n. 110136 del 17/07/2008) corredata dagli elaborati tecnici, del Consorzio Irriguo di Frassineto Po intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque superficiali in Comune di Frassineto Po nella misura massima di 150 l/s media di 30 l/s per irrigare a scorrimento circa 30 ettari di terreno su un comprensorio di circa 850 ettari;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 06/10/2008 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Frassineto Po;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla fine della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- all'Autorità di Bacino;
- alla ditta richiedente;
- all'Ente Parco Fluviale del Po e dell'Orba;

Il Comune di Frassineto Po restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione

Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 45 giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimiliano Girotto.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Estratto determinazione dirigenziale n. 279 del 19 Settembre 2008 imposizione servitù AMIAS sugli impianti di depurazione e relative opere di collettamento a servizio delle aree industriali e di centri urbani comuni di Bosco Marengo e Frugarolo

Determinazione dirigenziale n. 279 del 19/09/2008 del Direttore del dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture della Provincia di Alessandria relativa all'imposizione di servitù permanente sugli immobili occorrenti al nuovo impianto di depurazione e relative opere di collettamento a servizio delle aree industriali e dei centri urbani dei comuni di Bosco Marengo e Frugarolo per la posa di tubazione di scarico (fognatura) e di passaggio sulle aree interessate dalla realizzazione delle linee fognarie da parte dell'Azienda Multiservizi Idrici ed Ambientali dello Scrivia S.p.A.

(Omissis)

Il Direttore del Dipartimento Ambiente Territorio e
Infrastrutture
Giuseppe Tomasello

Provincia di Alessandria

estratto determinazione n. 264/133539 del 12/09/2008 di espropriazione e acquisizione al Demanio Provinciale immobili necessari all'ampliamento della ex SS35 bis in Comune di Novi Ligure

Il sottoscritto Avv. Antonino Andronico, Direttore Generale

(omissis)

determina

1. L'espropriazione e l'acquisizione al Demanio Provinciale, a favore della Provincia di Alessandria, dell'immobile in seguito descritto, necessario alla realizzazione di ampliamento sede stradale della Ex S.S.35 Bis "dei Giovi di Serravalle" dal Km. 1+665 al Km. 2+248 e di nuova rotatoria al Km. 2+191, di proprietà della ditta catastale (omissis) per la quota di 1000/1000 del mappale 420(ex327a) sito in Comune di Novi Ligure al Foglio 55, di superficie pari a mq.130.

(omissis)

Il Direttore generale
Antonino Andronico

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 553 - 115822 del 29/07/2008. Derivazione n. 2251 - Ilva S.p.A. - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso Produzione di beni e servizi in Comune di Novi Ligure

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee, tramite due pozzi in Comune di Novi Ligure ad uso produzione di beni e servizi (processo produttivo e raffreddamento degli impianti) a favore della ditta ILVA S.p.A. (omissis).

La concessione è accordata per anni quindici successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione dirigenziale nella misura massima di 16,6 l/s, media di 12,05 l/s per un volume medio annuo di 380.000 mc.

b) di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 22/07/2008, costituente parte integrante della presente Determinazione dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe assegnate (Codice Univoco AL P 02678, AL P 02679) ed a mantenerle in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 549/114467 del 25/07/2008 - ditta Olezza Severina. Concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo (irriguo) in Comune di Castelnuovo Scrivia.

Il Dirigente di Direzione

(Omissis)

Determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Castelnuovo Scrivia ad uso agricolo (irriguo) a favore della ditta Olezza Severina. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione dirigenziale, nella misura massima di 27,5 l/s e media di 2,8 l/s.

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 18/07/2008, costituente parte integrante della presente Determinazione dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, a decorrere dal 01/01/2009, di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge, rideterminato con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti;

- a corrispondere alla Regione Piemonte, per l'anno 2008, entra trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il canone di euro 8,00, relativo al periodo compreso tra la data della presente Determinazione dirigenziale ed il 31/12/2008;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile la targa assegnata (Codice Univoco AL P 05053) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

D.G.P. n. 447/128300 del 03/09/2008: Fase di Valutazione Procedura di V.I.A. art. 12 L.R. 40/1998: progetto di coltivazione cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Granara del Comune di Alessandria. Proponente: Società Granara S.r.l. - Alessandria

Omissis
delibera

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 12, Legge Regionale 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al "Progetto per coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sita in località Cascina Granara nel Comune di Alessandria", da realizzarsi secondo modalità e tempistiche indicate anche nella documentazione integrativa prodotta - presentato dalla ditta Granara S.r.l., con sede in Tenuta Granara, Via Case Sparse n. 14, del Comune di Alessandria (AL); tale giudizio si basa sulle risultanze delle Conferenze di Servizi le cui sedute si sono svolte nei giorni 7 novembre 2006 e 10 luglio 2008 (così come riportate nei relativi verbali agli atti della pratica), sulla Relazione Tecnica del Responsabile dell'Organo Tecnico del V.I.A. (Allegato A) e sul documento predisposto dal Ufficio Attività Estrattive (Allegato B), che si allegano alla presente determinazione come parte integrante ed essenziale.

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso alla condizione del pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:

Omissis

3) di dare atto che l'autorizzazione, rilasciata dal Comune di Alessandria (AL) ai sensi e come previsto dall'art. 4, Legge Regionale 69/1978, dovrà contenere, visto l'art. 31, comma 2, Legge Regionale 44/2000, le prescrizioni elencate nel predetto Allegato B, facente parte integrante della presente Deliberazione e risultante dall'istruttoria stessa compiuta dal Ufficio Attività Estrattive della Provincia di Alessandria, secondo quanto disposto dagli artt. 30, 31 e 32, Legge Regionale 44/2000;

4) di dare atto che il Comune di Alessandria, nell'ambito del procedimento in corso, dovrà provvedere anche all'applicazione dell'art. 18, 7° comma, delle Norme di Attuazione del PAI, in ordine all'introduzione dell'obbligo da parte dei Comuni di informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sullo stato dei dissesti presenti sul territorio e/o sulle limitazioni già vigenti (PSFF), al fine di ottenere da essi la sottoscrizione di un "atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato". Inoltre prima del rilascio dell'Autorizzazione dovrà provvedere al declassamento dell'area secondo le classi di produttività agronomica previste dal PTR e dal PTP;

5) di dare atto che nella presente delibera viene espresso il solo giudizio di compatibilità ambientale - mentre è facoltà e competenza del Comune di Alessandria il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, di cui al precedente punto 3) - e che lo stesso comunque fa salvi eventuali diritti di terzi esistenti sull'unico accesso oggi possibile;

6) di stabilire i termini del giudizio di compatibilità ambientale per l'inizio e il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera rispettivamente in anni uno e dieci dall'atto del rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;

omissis

11) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse,

esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 07/12/2001 alla Provincia di Asti dalla ditta Tamoil Petroli S.p.A. a cui è subentrata la Tamoil Italia S.p.A. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Castello d'Annone (AT) ad uso produzione di beni e servizi e civile. Codice Utenza AT10497. Determinazione dirigenziale n. 6879 del 15/09/2008

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla ditta Tamoil Italia S.p.A. la derivazione di 1,66 l/s massimi e 550 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Castello d'Annone (AT) per uso produzione di beni e servizi e civile;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 300,83 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7

Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Biella

Ordinanza n. 38.589/G-II-4-722 - Istanze in data 20 giugno 2000 e 23 gennaio 2006 del Signor Delmo Calciato per riconoscimento e contestuale rinnovo di antico diritto, già chiesto da utenti diversi con istanza in data 31 marzo 1926 ed ancora da riconoscere, per derivazione d'acqua pubblica dal rio Ottina, in Comune di Benna, ad uso agricolo

Il Dirigente del Settore

Viste l'istanza datata 20 giugno 2000, successivamente confermata con altra istanza in data 23 gennaio 2006, con la quale il Signor Delmo Calciato ha chiesto il formale riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775 e dell'articolo 5 del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R e ss.mm.ii., già chiesto a suo tempo da utenti diversi con istanza in data 31 marzo 1926, dell'antico diritto per poter continuare a derivare, nell'intervallo di tempo 1 maggio - 15 settembre di ogni anno, litri al secondo massimi 11 ed un volume massimo annuo derivabile di 131.155 metri cubi d'acqua dal rio Ottina, in Comune di Benna, ad uso agricolo (irrigazione di ettari 05.61.49 di terreni ubicati in Comune di Benna) senza restituzione apprezzabile di colature; antico diritto ancora da riconoscere, nonché, contestualmente, il rinnovo del medesimo ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. per ulteriori anni quaranta (40), successivi e continui decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza dello stesso come prorogato per effetto della Legge 8 gennaio 1952, n. 42, Legge 2 febbraio 1968, n. 53, Legge 24 maggio 1978, n. 228, Legge Regionale 20 febbraio 1984, n. 11, Legge Regionale 12 aprile 1988, n. 16, Legge Regionale 30 giugno 1989, n. 38, Legge Regionale 29 novembre 1996, n. 88, successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 22;

Acquisiti, ancorché tramite la regola del silenzio assenso, i pareri preliminari di cui all'articolo 10 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. ed all'articolo 2, comma 6 del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R e ss.mm.ii., in senso favorevole;

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775 e la L. 5 gennaio 1994, n. 36 e loro ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successiva 7 aprile 2003, n. 6;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

ordina

ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2, 4 del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R e 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

1) che le domande datate 20 giugno 2000 e 23 gennaio 2006, presentate dal Signor Delmo Calciato, siano depositate, unitamente allo stato di consistenza ad esse allegato, presso il Settore Politiche Agricole Risorse idriche Tutela della Fauna e delle Aree Protette - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 30 giorni consecutivi a decorrere dal 2 ottobre 2008, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2) la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3) l'affissione della presente ordinanza per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Benna, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).

4) l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 27 novembre 2008, con ritrovo alle ore 10:30 circa presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Benna.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione stabilita al punto 1, direttamente al Settore Politiche Agricole Risorse Idriche Tutela della Fauna e delle Aree Protette dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alla Regione Piemonte - Settore Gestione e Tutela Beni Ambientali, all'A.R.P.A. di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese - Vercellese - Casalese" di Vercelli, al Comune di Benna ed al competente soggetto gestore del servizio idrico integrato, oltre che al concessionario richiedente.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Marco Pozzato;

- il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Per effetto dell'articolo 1, comma 3 del regolamento regionale recante: "disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica", approvato con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R e ss.mm.ii., dal presente procedimento sono escluse le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata; così come non è ammessa la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quella oggetto del presente procedimento ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e ss.mm.ii.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Biella, lì 15 settembre 2008.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Ordinanza n. 39443/G-I-3-259BI - Istanza in data 12 maggio 2008 della Società Cordar S.p.A - Biella Servizi, per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua da falde freatiche sotterranee, mediante realizzazione di un nuovo pozzo in Comune di Pettinengo, ad uso potabile. Istruttoria ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007 n. 3598 - del D.P.G.R. 12 ottobre 2007 n. 60 e del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R

Il Dirigente del Settore

Premesso che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007 n. 3.598 dava disposizioni urgenti di protezione civile, dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori dell'Italia centro - settentrionale interessati dalla crisi idrica, prevedendo una serie di deroghe e semplificazioni procedurali finalizzate all'accelerazione, in termini di somma urgenza, delle opere e delle infrastrutture già programmate, necessarie a garantire il risparmio e l'uso razionale della risorsa idrica soprattutto per quanto concerne l'approvvigionamento idropotabile alla popolazione.

Considerato che con la predetta Ordinanza, ai Presidenti delle Regioni è stato affidato, fra gli altri, il compito di espletare tutte le iniziative di carattere straordinario dalla stessa previste, tra cui l'attuazione degli interventi ritenuti urgenti nel settore idropotabile, avvalendosi degli Enti ordinariamente competenti nonché delle deroghe alla normativa, previste dalla stessa Ordinanza, ove ritenute necessarie.

Considerato inoltre che, con D.P.G.R. 12 ottobre 2007 n. 60 - la Presidente della Regione Piemonte ha individuato, ai sensi dell'art. 2 della O.P.C.M. n. 3.598/2007, il Piano degli interventi infrastrutturali nel settore dell'approvvigionamento idropotabile stabilendo di avvalersi delle Autorità d'Ambito dei Servizi Idrici Integrati per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'approvazione dei relativi

progetti con lo strumento delle Conferenze dei Servizi ed ha riservato a sé l'emissione dell'Atto di approvazione finale sulle risultanze dell'attività istruttoria.

Preso atto che il D.P.G.R. 12 ottobre 2007 n. 60 dichiara che gli interventi infrastrutturali nel Settore dell'approvvigionamento idropotabile contenuti nel Piano allegato al medesimo, sono da considerarsi indifferibili, urgenti e di pubblica utilità nonché di interesse prevalente rispetto ad ogni altro uso e che l'approvazione dei relativi progetti costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Vista l'istanza pervenuta in data 12 maggio 2008 - registrata al Prot. n. 21.766 con la quale la Società "Cordar S.p.A. - Biella Servizi" con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Biella - ha chiesto, a norma del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, l'Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falde freatiche, mediante trivellazione di un nuovo pozzo, da effettuarsi su un terreno distinto in mappa al Foglio n. 7 - mappale n. 213 del Comune di Pettinengo - Località "Livera" e contestualmente ha chiesto anche la concessione per poter estrarre ed utilizzare l'acqua rinvenuta in seguito alla ricerca, per una portata massima istantanea di litri al secondo 3 e media di litri al secondo 2 - con un volume massimo annuo di prelievo pari a circa 63.000 metri cubi, da destinare ad uso Potabile (fornitura d'acqua destinata al consumo umano, distribuita tramite rete di acquedotto nel Comune di Pettinengo).

Considerato che il progetto di cui trattasi risulta inserito nel Piano degli interventi infrastrutturali nel Settore dell'approvvigionamento idropotabile approvato con il D.P.G.R. 12 ottobre 2007 n. 60.

Dato atto che è in corso di espletamento la procedura istruttoria avviata e coordinata dall'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese - Vercellese - Casalese", ai sensi dell'Art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007 n. 3.598 - mediante lo svolgimento delle Conferenze dei Servizi, al fine di poter acquisire le Autorizzazioni, i pareri, le concessioni, i nullaosta e tutti gli Atti di Assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio delle opere in progetto.

Visti il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775, la Legge 5 gennaio 1994 n. 36, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e loro ss.mm.ii.

Viste la Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22; la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13; la Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e loro ss.mm.ii.

Visto il D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3.598/2007

Visto il D.P.G.R. 12 ottobre 2007 n. 60

ordina

la domanda presentata in data 12 maggio 2008, dalla Società "Cordar S.p.A - Biella Servizi" - con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Biella - viene depositata, unitamente agli Atti di progetto ad essa allegati, presso il Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 2 ottobre 2008, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

copia cartacea del progetto è altresì visionabile presso gli Uffici dell'Autorità d'Ambito n. 2 - Piemonte con sede in Vercelli;

copia della presente Ordinanza viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - alla Sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

copia della presente Ordinanza viene affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Pettinengo e della Provincia di Biella e le informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua in essa contenute sono inserite nella Sez. "Atti di altri Enti" - alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet Regionale (www.regione.piemonte.it);

eventuali memorie scritte e osservazioni in merito al progetto in esame potranno essere presentati non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente;

copia della presente Ordinanza viene trasmessa, ai sensi dell'art. 11 - comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, all'A.R.P.A. di Biella, al "Comando Regione Militare Nord - Sez. Logistica/ Infrastrutture e Servitù Militari di Torino, alla "A.S.L. BI di Biella" ed al Comune di Pettinengo;

copia dell'Ordinanza viene inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza, all'Ufficio Meteo idrografico dell'A.R.P.A. Piemonte a Torino, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Biella, alla Regione Piemonte - Servizio Tutela Beni Ambientali.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che:

l'Amministrazione procedente è l'A.T.O. n. 2 "Biellesse - Vercellese - Casalese" con sede in via De Amicis n. 6 - 13100 Vercelli;

l'Organo competente al rilascio del Provvedimento finale è la Presidente della Giunta Regionale del Piemonte;

il Funzionario Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dr. Cesare Cuzzi - responsabile del "Servizio Controllo e Tutela del Consumatore dell'A.T.O n. 2 "Biellesse - Vercellese - Casalese".

Eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Biella, 19 settembre 2008

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

**Ordinanza n. 1773 - Società Eco Energy di Carrù.
Derivazione n. 5451**

Il Dirigente

Vista l'istanza 11.07.2007 della Soc. Eco Energy S.r.l., con sede in Carrù - Strada Trinità n. 1, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal torrente

Ellero in Comune di Mondovì, una quantità d'acqua di mod. max 20 (l/s 2000) e mod. medi 17 (l/s 1700) per produrre sul salto di m 5,80 la potenza nominale media di Kw 96,7 ad uso energetico (produzione di energia elettrica);

Visto il parere positivo rilasciato dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.Lgs 3.04.2006 n. 152 - con nota n. 40823 in data 25.07.2008;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Mondovì per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Mondovì, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Mondovì; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA 12100 Cuneo

Al Comando Territoriale Nord - Corso Vinzaglio n. 6 Torino

Al sig. Sindaco del Comune di (Racc. A.R.) 12084 Mondovì Alla soc. Eco Energy S.r.l. Strada Trinità n. 1 (Racc. A.R.) 12084 Mondovì

Un rappresentante la società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 5/11/2008 alle ore 10,00 con ritrovo presso il Municipio di Mondovì.

Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Mondovì restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.10, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore

dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il geom. Galvagno Tiziana.
Cuneo lì, 5.09.2008

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di coltivazione di Polo estrattivo "Giassetto" lotti 1,1A,2,3,4,5,6,7, da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte - Proponenti: Maurizio Michele e figlio e Bruno Franco Oreste

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 17 luglio 2008, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale
delibera

1. di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del Progetto di coltivazione di Polo estrattivo "Giassetto" lotti 1, 1A, 2,3,4,5,6,7 da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da Maurino Michele & Figlio S.n.c. - Via Roma, 44 - Bagnolo Piemonte e Bruno Franco Oreste - Via Paschero, 13 - Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento estrattivo in progetto, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni

1. per quanto riguarda le aree di raccordo tra il fronte di cava e l'intorno indisturbato, si ritiene necessario che i proponenti provvedano, in fase di impostazione del ciglio principale, a valutare attentamente l'insorgere di eventuali problematiche e criticità puntali legate alla stabilità superficiale, che potrebbero verificarsi a causa della presenza di un substrato non completamente roccioso, o di zone caratterizzate da materiale di copertura a maggior spessore che richieda e consenta interventi di raccordo con il pendio naturale, sistemazione morfologica e successive operazioni di recupero ambientale (lavori non contemplati nella redazione del progetto presentato a corredo dell'istanza in oggetto, in quanto si ipotizza la sola presenza di fronti in roccia). In tal caso i proponenti dovranno provvedere alla sistemazione del ciglio mediante la posa di opportuni sistemi di trattenuta di materiali e consolidamento di versante, quali reti metalliche, opportunamente dimensionate (nel caso in cui il substrato sia prevalentemente roccioso), integrate, dove la morfologia lo consentirà, con la posa di geostuoie e, previo riporto

di un adeguato substrato di terreno vegetale, alla messa a dimora di esemplari arbustivi pionieri, a completamento dell'idrosemina posta;

2. una volta terminate le operazioni di sistemazione del ciglio superiore dei fronti di scavo, previste e prescritte, dovrà essere inviata a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi una nota tecnica, corredata da documentazione fotografica, che illustri nel dettaglio gli interventi realizzati; l'Ufficio Cave della Provincia di Cuneo, al ricevimento della suddetta documentazione, procederà alla convocazione di un sopralluogo congiunto, finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione di quanto previsto e prescritto.

3. tutti gli interventi di sistemazione e rivegetazione proposti e prescritti in corrispondenza delle aree di raccordo dovranno essere completati entro la prima stagione utile successiva all'ottenimento dell'autorizzazione comunale e comunque prima dell'inizio della coltivazione del gradone superiore.

4. entro il 31 dicembre di ogni anno i proponenti sono tenuti alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata, sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo;

5. la regimazione delle acque (compresa la vasca di decantazione) andrà realizzata contestualmente all'apertura della pista, collegando lo scarico delle canalette con la rete già presente lungo la strada della Bearlassa e in modo da svolgere subito la funzione di raccolta e scarico fino all'impiuvio del Rio Cassulè; nel punto di immissione andrà posizionato un tubo autoportante con le modalità descritte in relazione tecnica;

6. l'intero sistema di regimazione delle acque superficiali dovrà essere prontamente adeguato con il procedere dei ribassi successivi del piazzale di cava e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dell'intervento;

7. in corrispondenza della zona di battuta delle acque provenienti dalle quote superiori dovranno essere realizzate delle strutture dissipative in massi ciclopici in stretta successione con l'avanzare dei lavori di coltivazione;

8. la pista di accesso ai gradoni dovrà essere dotata di cunette trasversali e canalette longitudinali rivestite e, nei tratti di tali canalette con pendenza superiore al 15%, si dovranno realizzare delle soglie in pietrame al fine di ridurre le velocità delle acque raccolte;

9. durante le fasi di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di ridurre le emissioni acustiche; in particolare dovranno essere applicati dei dispositivi silenziatori ai perforatori e dovranno essere posizionati dei pannelli fonoassorbenti mobili durante le operazioni di perforazione;

10. durante la coltivazione nessun materiale dovrà essere scaricato a valle ed in particolare verso la sottostante strada della Bearlassa;

11. la struttura in blocchi prevista a protezione del tracciato della strada della Bearlassa dovrà essere realizzata appena sarà disponibile il piazzale di cava

e dovrà essere adeguata con il procedere dei successivi abbassamenti del piazzale;

12. al fine di mitigare le condizioni di rischio derivanti dalla realizzazione dei fronti di cava ed impedire l'accesso all'area di cava dovrà essere realizzata, prima dell'inizio delle operazioni di coltivazione, una recinzione lungo tutto il ciglio superiore di scavo;

13. i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti all'esterno del bacino estrattivo del Comune di Bagnolo P.te, come dichiarato nel progetto presentato a corredo dell'istanza;

14. le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessate da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi;

15. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona, dovrà essere presentata a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

16. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata;

17. nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sulle pedate dei gradoni e sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo;

18. l'impianto delle specie arboreo-arbustive che interesserà sia la pedata dei gradoni, sia il piazzale di cava dovrà essere realizzato secondo un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

19. tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura del nuovo tracciato della strada prevista in progetto, dovranno essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di inerbimento, che dovranno essere realizzati con opportune tecniche di idrosemina potenziata, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della strada. Dovrà essere invece esclusa la tecnica della semina a spaglio in considerazione delle difficili condizioni in cui si opera. Qualora nel corso degli scavi si riscontrassero criticità puntuali legate ad eventuali instabilità in corrispondenza delle nuove scarpate, dovranno essere realizzati adeguati interventi di ingegneria naturalistica, con specifica funzione di consolidamento e sostegno;

20. tutti gli interventi di recupero ambientale siano finalizzati alla realizzazione dei profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità; gli impianti delle specie arboree ed arbustive dovranno seguire un andamento irregolare in modo da conferire all'area un aspetto naturali forme;

21. per quanto riguarda il raccordo tra l'area interessata e le aree adiacenti, si richiede di prestare particolare attenzione alla sua realizzazione dal pun-

to di vista morfologico, evitando di lasciare situazioni irrisolte;

22. dovranno essere previsti idonei accorgimenti per mitigare ulteriormente l'impatto visivo dei fronti emergenti dal piazzale di base prevedendo sul piazzale riporti di terreno atti alla formazione di una fascia arborea ed arbustiva di mascheramento al piede delle pareti rocciose coerente ed integrata con gli ulteriori impianti effettuati sul piazzale;

23. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

24. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nel verbale della Conferenza dei Servizi del 17 luglio 2008, conservato agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

5. di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso igienico sanitario dell'ASL Cuneo1 ed il parere favorevole della Comunità Montana Valli Po, Bronda ed Infernotto in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. di rinviare la formalizzazione del parere tecnico definitivo del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. all'obbligatoria presentazione, a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi, di elaborati idonei a chiarire alcuni dubbi che continuano a permanere e cioè:

-la pendenza della pista di arroccamento appare elevata per i mezzi di trasporto, con tratti attorno al 20% e tornanti molto stretti; si deve chiarire come verrà effettuato lo sgombero dei blocchi a partire dal secondo gradone, in caso contrario le pendenze dovranno essere limitate al 15%, ampliando nel contempo il raggio di curvatura dei tornanti; tali chiarimenti risultano giustificati anche dal fatto che la pista verrà mantenuta al termine della coltivazione;

-la progettazione del recupero ambientale nella zona tra la pista di arroccamento e i vari gradoni deve essere maggiormente dettagliata, in particolare nei punti dove verranno realizzate le rampe di accesso;

-chiarire la destinazione del materiale di scotico, ossia se verrà individuato nell'intorno della coltivazione un sito per lo stoccaggio o se verrà allontanato dall'area di cava e poi nuovamente riportato per i lavori di recupero di gradoni e piazzali.

7. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura di VIA, entro 45 giorni dalla notifica della presente deliberazione, e comunque previa formalizzazione e recepimento del parere tecnico definiti-

vo del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., di cui al precedente punto 6.

8. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

9. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 8, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti, di quelle formalizzate nell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

10. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 8, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

11. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.

12. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

13. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

14. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11, Cuneo.

15. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la

realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16. di inviare il presente provvedimento ai proponenti ed a tutti i soggetti interessati.

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

18. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

19. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 19.08.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra

Allegati (omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura Via del progetto di coltivazione di cava in località Pretbasso lotti 13,14,15, 16, 17, da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 17 giugno 2008, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava in Località Pret basso lotti 13, 14, 15, 16, e 17 da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato dalla ditta C.R.V. s.n.c. di Picotto C. & C., Via Antica di Pinerolo n. 39, Cavour, in quanto l'intervento estrattivo in progetto, configurandosi come ampliamento dell'estrazione del corso di cave di pietra ornamentale "Pret Basso", ricompreso nell'ambito del Polo estrattivo denominato "Creuss", interessa un'area già segnata dall'attività estrattiva e ad essa vocata, e pertanto gli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio dell'ampliamento

to proposto non indurranno modificazioni significative rispetto ad un'unità territoriale già fortemente connotata dalla presenza di questo tipo di attività produttiva che rappresenta per il bilancio comunale la maggior fonte di introito.

Inoltre, in tempi medio-lunghi, a recupero ultimato, potrà essere raggiunto l'obiettivo di reinserire l'area nel circostante contesto forestale.

3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. per tutta la durata dell'intervento dovrà essere mantenuto l'accesso al corso cave Pret Basso; mentre l'accesso a Pian Frollero dovrà essere garantito fino alla realizzazione del nuovo tracciato previsto nel progetto per l'autorizzazione del corso cave Bolla;

b. entro il 31 gennaio di ogni anno la ditta autorizzata è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale eseguite ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo;

c. prima della ripresa della coltivazione dovrà essere completata e correttamente raccordata la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a servizio dell'intera area costituita dai lotti oggetto di istanza a dai limitrofi lotti, del n. 7 al n. 12;

d. entro 12 mesi a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale dovrà essere completato il recupero ambientale sulla pedata del gradone a quota compresa tra 1399 e 1401 m s.l.m., mediante la posa di un cordolo in blocchi da scogliera, il riporto di materiale sciolto e terreno vegetale e la realizzazione di interventi di rivegetazione;

e. la coltivazione dovrà procedere dall'alto verso il basso mediante ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la creazione di fronti laterali ed operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;

f. per garantire un corretto raccordo del fronte di scavo con il confinante lotto n. 18, dovrà essere seguita la morfologia illustrata nella documentazione cartografica presentata ad integrazione del progetto;

g. entro il 30 marzo di ogni anno, ovvero alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;

h. sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione;

i. su ogni gradone derivante dalla coltivazione, a tergo del rilevato previsto sulla pedata in fase di recupero ambientale, dovrà essere realizzata una canaletta rivestita con geostuoia, al fine di assicurare la

raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche dal fronte di cava;

j. tutte le sponde delle canalette non rivestite dovranno essere prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura;

k. i materiali di scarto derivanti dall'attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti esclusivamente all'esterno del bacino estrattivo di Bagnolo P.te, fino all'acquisizione di nuove quote per l'utilizzo della discarica del Cross, a seguito di un eventuale futuro ampliamento della stessa;

l. la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;

m. in considerazione delle difficili condizioni stagionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina;

n. l'impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

o. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

p. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 18 dicembre 2007 e del 17 giugno 2008, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

5. di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso igienico sanitario dell'ASL 17 direzione dipartimentale di Fossano, il parere favorevole della Comunità Montana Valli Po, Bronda ed Infernotto, il parere favorevole del Settore regionale Gestione Beni Ambientali ex art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ed il parere tecnico favorevole del Settore regionale Pianificazione Attività Estrattive circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato.

7. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento

di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

8. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 4.e 5. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

12. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

13. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -dipartimento di Cuneo-Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11, Cuneo.

14. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

17. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

18. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., dovrà avvenire entro il 28.07.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura Via del progetto di coltivazione di Polo estrattivo "Ciafalco" cava Tube superiori lotti 4,5,6,7,8,9 e 10 A nel Comune di Bagnolo Piemonte - Proponenti: C.V.R s.n.c. di Picotto C. & C. di Cavour

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 20 maggio 2008, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2.. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di Polo estrattivo Ciafalco, cava Tube Superiori lotti 4,5,6,7,8,9 e 10A, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato dalla ditta LO.PI.CA. S.n.c., Via Bibiana, 129 - Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento estrattivo in progetto, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni

a. tutti gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati alla realizzazione di profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità. Gli impianti delle specie arboree ed arbustive dovranno seguire un andamento irregolare in modo da conferire all'area un aspetto naturaliforme.

b. Deve essere prestata, dal punto di vista morfologico, particolare attenzione alla realizzazione del raccordo tra l'area interessata e le sponde adiacenti, evitando di lasciare situazioni irrisolte.

c. Dovranno essere previsti idonei accorgimenti per mitigare ulteriormente l'impatto visivo dei fronti emergenti dal piazzale di base prevedendo sul piazzale riporti di terreno atti alla formazione di una fascia arborea ed arbustiva di mascheramento al piede delle pareti rocciose coerente ed integrata con gli ulteriori impianti effettuati sul piazzale.

d. Per le superfici rocciose su cui non è possibile altra mitigazione dovranno essere previsti trattamenti superficiali di invecchiamento naturale;

e. Rilevato che il sito prescelto per attuare le misure di compensazione previste dal D.Lgs. 227/2001 è lo stesso individuato per il medesimo scopo anche da altre ditte estrattive operanti in zona, e che il Comune di Bagnolo Piemonte, in qualità di proprietario, intende da tempo programmare un piano di riqualificazione ambientale dei terreni in oggetto tramite un progetto di recupero generale, deve essere previsto, in collaborazione con l'Amministrazione succitata, un piano di intervento che definisca tempi e modalità di realizzazione entro il termine fissato dall'autorizzazione comunale.

f. Prima di iniziare i lavori di apertura della pista di arroccamento al fronte di cava, dovranno essere realizzate la trincea filtrante e la vasca di decantazione previste in progetto a monte del recapito finale delle acque meteoriche provenienti dall'area di cava nel Comba Mora.

g. Una volta terminate le operazioni di sistemazione del ciglio superiore dei fronti di scavo, dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una nota tecnica, corredata da documentazione fotografica, che illustri gli interventi realizzati.

h. La coltivazione proceda dall'alto verso il basso per ribassi successivi, rispettando le geometrie dei fronti verificate in fase progettuale e limitando il più possibile la formazione dei fronti laterali temporanei, operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava.

i. Sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle reti di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione.

j. Ogni gradone residuo dovrà essere dotato di canaletta per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche.

k. Le pareti di tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante apposito miscuglio erbaceo.

l. Entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale dovranno essere portati a termine gli interventi di sistemazione morfologica, di consolidamento, mediante opere di ingegneria naturalistica ed eventuali reti metalliche a maglie rom-

boidali e geostuoie, nonché di rivegetazione (idrosemina e messa a dimora di arbusti e talee) di tutte le scarpate di raccordo tra il fronte di cava ed il versante indisturbato.

m. Tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione a carico delle aree marginali e delle zone di contorno, che si creeranno gradualmente con l'avanzare della coltivazione, dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile.

n. Le pedate dei gradoni risultanti dall'evolversi della coltivazione durante le diverse fasi di progetto dovranno essere interessati da lavori di recupero ambientale, prima di procedere ai successivi ribassi.

o. Al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale.

p. In considerazione delle difficili condizioni stagionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata.

q. Nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sulle pedate dei gradoni e sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo.

r. L'impianto delle specie arboreo-arbustive che interesserà sia la pedata dei gradoni, che il piazzale di cava dovrà essere realizzato secondo un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile.

s. Tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura dei nuovi tracciati delle piste previste, dovranno essere prontamente recuperate mediante opportuni interventi di idrosemina e messa a dimora di specie arbustive, entro la prima stagione vegetativa utile successiva alla realizzazione della strada. Qualora nel corso degli scavi si riscontrassero criticità puntuali legate ad eventuali instabilità in corrispondenza delle nuove scarpate, dovranno essere realizzati adeguati interventi di ingegneria naturalistica, con specifica funzione di consolidamento e sostegno.

t. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

u. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 6 settembre 2007 e del 20 maggio 2008, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

5. di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso igienico sanitario dell'ASL 17 di-

reazione dipartimentale di Fossano ed il parere favorevole della Comunità Montana Valli Po, Bronda ed Infernotto in quanto detti soggetti, pur essendo stata regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini della presente procedura di VIA, entro 45 giorni dalla notifica della presente deliberazione, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato

7. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

8. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 12, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

13. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

14. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei la-

vori all'ARPA Piemonte -dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11, Cuneo.

15. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

17. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

18. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

19. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il tempestivo completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., avrebbe già dovuto avvenire il 04.06.2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati

(omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di potenziamento degli impianti e di rinnovo della concessione di grande derivazione degli impianti idroelettrici denominati "Roccavione" e Borgo San Dalmazzo" nel Comune di Roccavione

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dell'8.11.2005 e del 23.11.2007.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale dei progetti di impianti idroelettrici denominati " Roccavione - 1° salto" e "Borgo San

Dalmazzo - 2° salto", localizzati nel Comune di Roccavione, presentati da parte della ditta Italgem S.p.A., con sede legale in Bergamo, Via G. Camozzi 124, limitatamente alla concessione di una portata massima derivata pari agli attuali 6.300 l/s dal torrente Gesso e 3.300 l/s dal torrente Vermenagna, con conseguente ricalcolo delle portate medie derivabili in relazione al sopravvenuto obbligo di rilascio del DMV, stabilito dal vigente PTA, così come definite nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni per il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R". Con la predetta limitazione e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, gli interventi in progetto, così come risultanti a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente su richiesta dell'autorità competente, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti nell'ambito di riferimento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità e la qualità paesaggistica.

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Per tutta la durata di funzionamento delle derivazioni dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e del DMV. I risultati dovranno essere trasmessi a cura del proponente con frequenza annuale a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, alla direzione regionale Ambiente, al Settore provinciale Risorse Naturali, al Settore provinciale Tutela Flora e Fauna, al dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo.

b. In corrispondenza delle traverse di derivazione dovrà essere presente ed accessibile al personale addetto al controllo, un dispositivo di evidenziazione (display) della portata istantanea e del volume derivato dall'inizio dell'anno, del deflusso rilasciato (DMV), nonché della portata defluente in alveo a monte delle prese.

c. Ai fini della tutela dell'ittiofauna dovrà essere realizzata una scala di risalita alla presa sul torrente Vermenagna, concordandone le specifiche tecniche con il Settore provinciale Tutela Flora e Fauna, preventivamente alla redazione del progetto esecutivo. Dovrà inoltre essere valutata con il succitato Settore la fattibilità tecnica e l'efficienza di analogo manufatto anche alla presa sul torrente Gesso.

d. Prima della realizzazione delle opere in alveo, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori al predetto Settore, al fine di consentire eventuali interventi a tutela dell'ecosistema acquatico interessato, nonché per il controllo delle modalità realizzative della/e scala/e di risalita per l'ittiofauna. Dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione di derivazione e per un periodo non inferiore a cinque anni, il proponente dovrà impegnarsi inoltre a predisporre varianti al/i dispositivo/i di risalita dell'ittiofauna nel caso in cui il Servizio Vigilanza del predetto Settore dovesse riscontrarne difetti di funzionalità.

e. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere tempestivamente effettuato il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

f. Qualora si avesse la cessazione dell'attività, il proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento delle opere in alveo ed al ripristino dello stesso nello stato ante operam.

g. Tutti i predetti obblighi debbono essere inseriti nel disciplinare di concessione di derivazione.

3. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 8 novembre 2005 e del 23 novembre 2007, conservati agli atti dell'Ente, ed esplicitati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 delle premesse al presente deliberato.

4. di dare atto che in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri igienico sanitario dell'ASL 15 e quello paesaggistico ambientale ex D.Lgs. 42/2004 del Settore regionale Gestione Beni Ambientali in quanto tali soggetti, regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

5. di rinviare la formalizzazione dell'approvazione del progetto ai sensi della L.R. 25/2003 a successiva determinata del Responsabile del competente Settore regionale Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, subordinatamente alla preventiva regolarizzazione degli impianti (traverse e vasche di carico) di proprietà. Il procedimento di regolarizzazione, finalizzato all'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, potrà essere attivato con la trasmissione delle perizie tecniche relative alle opere di competenza regionale, ai sensi della L.R. 06 ottobre 2003, n. 25 e secondo quanto definito dall'art.18 del suo Regolamento di attuazione ex D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R. Ogni autorizzazione alla modifica delle opere esistenti, ai sensi dell'art.13 del D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R, potrà essere concessa solo a seguito della regolarizzazione della posizione amministrativa degli impianti in oggetto.

6. di rinviare la formalizzazione della concessione di derivazione ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva determinata del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione del progetto ai sensi della L.R. 25/2003 da parte del Settore regionale Sbarramenti Fluviali di Ritenuta e Bacini di Accumulo e subordinatamente allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenu-

te nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni per il rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R", che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

7. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Naturali, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

8. di rinviare altresì la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi del DPR 380/2001 al relativo provvedimento di competenza del Comune di Roccavione, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, previa presentazione del progetto esecutivo, contenente anche i chiarimenti idonei a valutare l'impatto a carico della fauna ittica, derivante dalla realizzazione dell'opera.

9. di stabilire per il proponente l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo a:

- Comune di Roccavione ai fini del rilascio del permesso di costruire;

- Provincia Cuneo -Settore Risorse Naturali- C.so Nizza, 30, Cuneo, per la verifica della regolarità degli atti e la conseguente approvazione per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R;

- Provincia Cuneo -Settore Tutela Flora e Fauna- C.so Dante, 30, Cuneo, per la verifica dei manufatti per la risalita artificiale dell'ittiofauna.

10. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

11. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, ex R.D. 523/1904 e s.m.i., ex L.R. 25/2003, ex D.Lgs 42/2004 e s.m.i., ex DPR 380/2001 e s.m.i..

12. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA.

13. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -dipartimento di Cuneo- Settore

VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11, Cuneo.

14. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale ex DPR 380/2001 e s.m.i.. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

17. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

18. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Allegati

(omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Istanza 30.05.2003 per derivazione d'acqua della società Idroelettrica Valle Maira in Comune di Cartignano n. 5294 - Assenso - Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R

(omissis) 27.06.2008 n. 373 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Società Idroelettrica Valle Maira c/o Ceaglio Romano, residente a Dronero in Via Pasubio n. 4, (omissis) la concessione trentennale di derivare dal Rio Chiabrieria (omissis) nel Comune di Cartignano l/s max 110 e l/s medi 34 per produrre 40 kw/h ad uso energetico (omissis);

Estratto del disciplinare 19.06.2008.

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le

difese della proprietà e del buon regime del torrente e del canale interessati in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'articolo 17.

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Istanza 22.12.2006 Nova Hotel e Resort di derivazione d'acqua n. 5405 - Assenso - Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R

(omissis) 27.06.2008 n. 372 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e Valorizzazione Risorse Naturali - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Società Nova Hotel & Resort s.r.l., con sede legale a Torino in corso Francia n. 32, (omissis) la concessione quindicennale di derivare dal Fiume Tanaro (omissis) nel Comune di Narzole l/s max 20 e l/s medi 7,3 ad uso produzione beni e servizi (attrezzature sportive e ricreative) (omissis);

Estratto del disciplinare 09.06.2008.

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente e del canale interessati in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'articolo 13.

Il Responsabile
Pier Carlo Bignami

Provincia di Novara

Progetto di ampliamento e riorganizzazione attività già autorizzata al trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Caltignaga presentato dalla ditta WTR - Assoggettamento alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

(omissis)

determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta in data 24.07.2008;

2. di prendere atto dei pareri raccolti in fase di istruttoria e della necessità di sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98;

3. di sottoporre per le motivazioni espresse in premessa e per quanto ai punti precedenti il progetto preliminare relativo a "Ampliamento e riorganizzazione di un'attività esistente già autorizzata al trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi degli artt. 28-33 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i." ubicato nel Comune di Caltignaga, presentato dalla ditta Wastes Treatment Recovery s.r.l., con sede legale a Caltignaga in via Giulio Cesare n. 18, alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98

4. di inviare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

5. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

6. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore - Rifiuti, Via, Sira.

7. avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

Novara lì, 26/08/2008

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Alessandro Ferrera

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 3510/2008 del 26.08.2008 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara - C.so Cavallotti n. 31 - 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Torino

Domanda di variazione di titolarità della soc. S.I.G.E.A. S.p.A. in Gruner Weiss srl della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Avigliana ad uso produzione beni e servizi - Determinazione n. 674 - 46057/2008

Il Dirigente
del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis.)

determina

1. Di prendere atto che la Gruner Weiss srl con sede legale in Vische (To) Via D. Carlo Frola, 4 - (omissis), subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla S.I.G.E.A. S.p.A. con sede in Avigliana (To) Viale Mareschi, 1 - (omissis) ed é riconosciuta titolare dell'utenza assentita con D.D. n. 756-188910 del 13-06-2006, relativa alla concessione preferenziale di derivazione d'acqua da un pozzo ad uso produzione beni e servizi in Comune di Avigliana (To), in misura di l/s medi 0,48 (Posizione n. 001420 - cod.ut. TO 11277);

2. La concessione continuerá ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 623-151699 del 16-05-2006 e dal relativo disciplinare;

3. L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Gruner Weiss srl.

(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 675-46061/2008 del 02/09/2008 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Fandaglia, in Comune di Vauda C.se ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Carrera Rosanna. Codice pratica: A/ 889

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Carrera Rosanna con sede in Via delle Vigne, 60 - Vauda C.se, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Fandaglia in Comune di Vauda Canavese per uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi gli 30 l/s, la portata media non superi i 0,9 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 10.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Comune di Vauda C.se, distinti in Catasto dal Foglio 10 Particelle nn. 10-53-69-72-73-74-76-79-160-433-496-499-500-501-503-504-505-506-564-565-582-611-613-615-621-633-641, aventi la superficie complessiva di Ha 4.32.89; (...omissis...) e

4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 676-46066/2008 del 02/09/2008 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal T. Chisone in Comune di Pragelato, ad uso produzione di beni e servizi assentita al Sig. Bertin Gino. Codice pratica: A/1037

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Bertin Gino (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal T. Chisone, in Comune di Pragelato ad uso irrigazione campo calcio, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso produzione di beni e servizi.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-agosto, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 40 l/s, la portata media non superi gli 0,1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 600 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per irrigare il campo da calcio sito nel Comune di Pragelato, distinto in Catasto dal Foglio n. 44 Particella nn. 460; (...omissis...)

4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(...omissis...) "

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 672-46047/2008 del 02/09/2008 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Dora Riparia, in Comune di Caselette ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Baldon Guido e Paolo s.s. Codice pratica: A/1000

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo all'Azienda Agricola Baldon Guido e Paolo s.s. con sede in Via Moncenisio, 1 - Avigliana, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Dora Riparia, in Comune di Caselette ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 30 l/s, la portata media non superi gli 0,58 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 6.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Caselette, distinti in Catasto dal Foglio n. 14 Particelle nn. 12-17-18-49-55-67-70 e dal Foglio n. 15 Particelle nn. 31-37-38-69-72, aventi la superficie complessiva di Ha 30.00.00; (omissis)

4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 678-47052/2008 del 09/09/2008 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Oitana in Comune di La Loggia, ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Lupo Mario. Codice pratica: A/1029

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all' Azienda Agricola Lupo Mario con sede in Via Capri, 3 - La Loggia, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Oitana, in Comune di La Loggia ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo maggio-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi gli 20 l/s, la portata media non superi i 0,28 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 3.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di La Loggia, distinti in Catasto dal Foglio n. 1 Particelle nn. 26-27-28-29-30-89-103-132, aventi la superficie complessiva di Ha 4.10.61; (...omissis...) e

4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 677-47047/2008 del 09/09/2008 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Po in Comune di Verrua Savoia, ad uso agricolo assentita al Sig. Maina Pier Paolo. Codice pratica: A/997

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Maina Pier Paolo (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po, in Comune di Verrua Savoia ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 27 l/s, la portata media non superi i 18,3 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 190.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Verrua Savoia, distinti in Catasto dal Foglio n. 5 Particelle nn. 19, 20, 70, 72, 53, 21, 57, 94, 92, 91 e 54, dal Foglio n. 6 Particelle nn. 121, 119 e 36, dal Foglio n. 8 Particelle nn. 279, 280, 282, 306, 308, 320, 322, 324 e 323, dal Foglio n. 9 Particelle nn. 25, 23 e 27, dal Foglio n. 10 Particelle nn. 17, 18, 19, 20 e 23 e dal Foglio n. 17 Particelle nn. 293 e 393, aventi la superficie complessiva di Ha 33.61.00; (...omissis...)

4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 679-47056/2008 del 09/09/2008 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Strambino, ad uso agricolo assentita al Sig. Andrea Domenico. Codice pratica: A/1031

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Andrea Domenico (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume dora Baltea, in Comune di Strambino ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 3 l/s, la portata media non superi gli 0,23 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 1500 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Strambino, distinti in Catasto dal Foglio n. 27 Particelle nn. 1, 4 e 6, dal Foglio n. 43 Particelle nn. 51,68 e 61 e dal Foglio n. 50 Particelle nn. 93 e 98, aventi la superficie complessiva di Ha 04.00.00; (...omissis...)

4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 680-47057/2008 del 09/09/2008 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Lovattera in Comune di Alpette, ad uso agricolo assentita al Sig. Gotta Alessandro. Codice pratica: A/1036

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Gotta Alessandro (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Lovattera, in Comune di Alpette ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile- settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 tubo in PEAD del diametro di 1" posato nell'alveo del rio, per caduta, in modo che la portata massima non superi gli 1 l/s, la portata media non superi gli 0,13 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi gli 2073,6 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Alpette, distinti in Catasto dal Foglio n. 39 Particelle nn. 197 e 210, aventi la superficie complessiva di Ha 0.36.00; (...omissis...)

4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 577-38784/2008 del 3-7-2008 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Torino, ad uso climatizzazione assentita al Condominio Torino Loft. Codice univoco: TO-P-10268

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Condominio Torino Loft - (omissis) - con sede legale in Torino, C.so Regio Parco n. 15, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Torino - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 1249 n. 12 - in misura di litri/sec massimi 21 e medi 3,11 per complessivi metri cubi annui 98.000 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)"

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 3-7-2008. (omissis)

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Serravalle Sesia per uso agricolo assentita alla ditta Carera di Pescio Venanzio e C. SNC, a cui è subentrata la ditta Newform S.p.A. con determinazione n. 3437 del 18/08/2008. Prat. n. 1490

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 03.06.2008, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Newform S.p.A con sede legale in via Marconi 25/a del Comune di Serravalle Sesia (VC) (omissis), la concessione preferenziale per potere continuare a derivare da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo, in Comune di Serravalle Sesia, lt/sec 5 massimi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 1.500 d'acqua da utilizzare per scopi agricoli (irrigui);

3) di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte;

4) di stabilire che il canone relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 20,00 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006 anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) di stabilire infine che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 38 del 08.09.2008

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione

Omissis...Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché

da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

omissis

Provincia di Vercelli

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Duggia in Comune di Quarona per uso piscicoltura assentita alla Società Valsesiana Pescatori Sportivi con determinazione n. 3455 del 19/08/2008. Prat. n. 430

Il Dirigente responsabile

omissis

determina

1) di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14.07.2008, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società Valsesiana Pescatori Sportivi con sede in Via Durio, 22 del Comune di Varallo (VC) - (omissis), il rinnovo della concessione, già oggetto della D.G.R. n. 42-31816 del 03.10.1989 per poter continuare a derivare dal torr. Duggia in Comune di Quarona, lt/sec. 100 massimi da utilizzare per piscicoltura;

3) di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 28.02.2008 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione assentita con D.G.R. n. 42-31816 del 03.10.1989, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione

Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di euro 343 pari a euro 3,43 al lt/sec ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006.

5) di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio

insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta Liardo)

Estratto del disciplinare n. 37 del 08.09.2008

omissis

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Omissis

Provincia di Vercelli

Istanza del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in data 02.01.2008 per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Arborio per uso agricolo. Pratica n. 1766. Ordinanza n. 0058794 del 22.09.2008

Il Direttore del Settore

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 02.01.2008 del Consorzio Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con sede legale in Via F.lli Bandiera, 16 del Comune di Vercelli, corredata dal progetto datato ottobre 2007, redatto dallo studio Steci di Vercelli, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda freatica da effettuarsi su terreno distinto a catasto sul foglio 5, particella 22 del Comune di Arborio, nonché la concessione per poter utilizzare l'acqua scoperta nella misura di lt/sec. 50 massimi, corrispondenti ad un volume annuo massimo derivabile di circa mc. 125.000 da utilizzarsi per scopi agricoli e precisamente per l'irrigazione di ettari 245 di terreni coltivati a mais siti in Comune di Arborio;

Vista la nota n. 739 del 16.04.2008 con la quale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 16 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, l'Autorità di bacino del Po ha espresso il proprio parere favorevole;

ordina

La domanda sopraccitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione delle Risorse Idriche - Servizio Risorse Idriche dell'Amm. ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 02.10.2008 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell'Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni di Arborio e Ghislarengo a decorrere dal 02.10.2008. Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione delle Risorse Idriche - Servizio Risorse Idriche dell'Amm. ne Provinciale di Vercelli.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune di Arborio, al Comune di Ghislarengo, al Comando Regione Militare Nord di Torino e all'ARPA di Vercelli.

La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 19.11.2008 con ritrovo alle ore 10,30 presso la sede del Comune di Ghislarengo, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amm. ne Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Direttore del Settore
Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

Istanza del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese in data 22.01.2008 per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Lenta per uso agricolo. Pratica n. 1767. Ordinanza n. 0058874 del 22.09.2008

Il Direttore del Settore

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 22.01.2008 del Consorzio Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese con sede legale in Via F.lli Bandiera, 16 del Comune di Vercelli, corredata dal progetto datato ottobre 2007, redatto dallo studio Steci di Vercelli, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda freatica da effettuarsi su terreno distinto a catasto sul foglio 9, particella 202 del Comune di Lenta, nonché la concessione per poter utilizzare l'acqua scoperta nella misura di lt/sec. 50 massimi, corrispondenti ad un volume annuo massimo derivabile di circa mc. 125.000 da utilizzarsi per scopi agricoli e precisamente per l'irrigazione di ettari 196 di terreni coltivati a mais siti in Comune di Ghislarengo;

Vista la nota n. 739 del 16.04.2008 con la quale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 16 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, l'Autorità di bacino del Po ha espresso il proprio parere favorevole;

ordina

La domanda sopraccitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione delle Risorse Idriche - Servizio Risorse Idriche dell' Amm. ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 02.10.2008 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia dell' Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni di Lenta e Ghislarengo a decorrere dal 02.10.2008.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Servizio Risorse Idriche di questo Settore.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune di Lenta, al Comune di Ghislarengo, al Comando Regione Militare Nord di Torino e all'ARPA di Vercelli.

La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 19.11.2008 con ritrovo alle ore 10,30 presso la sede del Comune di Ghislarengo, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l' istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amm.ne Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Il Direttore del Settore
Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

**Completamento viabilità in Comune di Livorno Ferraris.
Decreto di esproprio per causa di pubblica utilità a favore della Provincia di Vercelli**

Il Dirigente responsabile

Premesso che questa Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 5872 dell'1.12.2004 ha autorizzato l'occupazione dei terreni necessari ai lavori di completamento viabilità in Comune di Livorno Ferris (Circonvallazione);

Con nota prot. n. 40038 del 3.12.2004 questo Ente ha notificato la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto;

Gli immobili sono stati occupati in data 11.1.2005 entro i termini fissati dal provvedimento suindicato ed i lavori sono stati regolarmente ultimati;

La ditta Boggiatto Piero, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate

le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 1.044,66;

La ditta Scotto Giuseppina, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad e 4.358,10;

La ditta Devecchi Teresa, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 1.716,61;

La ditta Gallon Giovanni, (omissis) e Caramaschi Anna, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 5.418,94;

La ditta Chirio Silvana, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 6.686,64;

La ditta Sellone Mario, (omissis) e Rosso Paola, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 569,40;

La ditta Tamburelli Antonio, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 8.951,04;

La ditta Dellocchio Ubaldo, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontanti ad euro 863,52;

La ditta Dellocchio Piera, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontanti ad euro 1.482,00;

La ditta Anino Domenico, (omissis) e Rocca Maria, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 1.308,40,

La ditta Anino Domenico, (omissis), ha accettato l'indennità di esproprio, per cui sono state applicate le maggiorazioni previste dalla legge, giungendo ad un'indennità complessiva di esproprio e di occupazione temporanea ammontante ad euro 7.680,48;

determina

A favore della Provincia di Vercelli - via S. Cristoforo 7 - 13100 Vercelli - (omissis), l'espropriazione per causa di pubblica utilità degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto

contro

ditta Boggiatto Piero

N.C.T. del Comune di Livorno Ferris

Foglio 8, Mappale n. 971 (ex mappale n. 230) - superficie espropriata 26 mq

Foglio 8, Mappale n. 973 (ex mappale n. 230) - superficie espropriata 49 mq

Indennita' totale di espropriazione corrisposta euro 1.044,66 comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Scotto Giuseppina

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 967 (ex mappale n. 251) - superficie espropriata 1.155 mq

Foglio 8, Mappale n. 1020 (ex mappale n. 251) - superficie espropriata 80 mq

Indennita' totale di espropriazione corrisposta euro 4.358,10, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Devecchi Teresa

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 1006 (ex mappale n. 274) - superficie espropriata 490 mq

Indennita' totale di espropriazione corrisposta euro 1.716,61, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Gallon Giovanni e Caramaschi Anna

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 300 - superficie espropriata 670 mq

Foglio 8, Mappale n. 1044 (ex mappale n. 188) - superficie espropriata 105 mq

Foglio 8, Mappale n. 1045 (ex mappale n. 188) - superficie espropriata 135 mq

Foglio 8, Mappale n. 1040 (ex mappale n. 189) - superficie espropriata 4 mq

Indennita' totale di espropriazione corrisposta euro 5.418,94, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Chirio Silvana

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 1032 (ex mappale n. 267) - superficie espropriata 1.900 mq

Indennita' totale di espropriazione corrisposta euro 6.686,64, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Sellone Mario e Rosso Paola

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 917 (ex mappale n. 217) - superficie espropriata 146 mq

Indennita' di espropriazione corrisposta euro 569,40, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Tamburelli Antonio

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 1022 (ex mappale n. 223) - superficie espropriata 840 mq

Foglio 8, Mappale n. 1026 (ex mappale n. 184) - superficie espropriata 520 mq

Indennita' di espropriazione corrisposta euro 8.951,04, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Dellocchio Ubaldo

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 948 (ex mappale n. 245) - superficie espropriata 130 mq

Foglio 8, Mappale n. 954 (ex mappale n. 247) - superficie espropriata 110 mq

Indennita' di espropriazione corrisposta euro 863,52, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Dellocchio Piera

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 951 (ex mappale n. 246) - superficie espropriata 120 mq

Foglio 8, Mappale n. 957 (ex mappale n. 248) - superficie espropriata 150 mq

Foglio 8, Mappale n. 960 (ex mappale n. 249) - superficie espropriata 150 mq

Indennita' totale di espropriazione corrisposta euro 1.482,00, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Anino Domenico e Rocca Maria

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 915 (ex mappale n. 216) - superficie espropriata 200 mq

Indennita' totale di espropriazione corrisposta euro 1.308,40, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea;

ditta Anino Domenico

N.C.T. del Comune di Livorno F.ris

Foglio 8, Mappale n. 921 (ex mappale n. 224) - superficie espropriata 420 mq

Foglio 8, Mappale n. 919 (ex mappale n. 278) - superficie espropriata 220 mq

Foglio 8, Mappale n. 963 (ex mappale n. 250) - superficie espropriata 520 mq

Indennita' di espropriazione corrisposta euro 7.680,48, comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea.

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Concessione demaniale per la costruzione di una passerella pedonale sul torrente Maurin in loc. Chiappera in Comune di Acceglio

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta del Sig. Maroglio Roberto (omissis) e del Signor Cavallera diego (omissis) per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Maurin in località Chiappera del Comune di Acceglio;

- Visto il R.D. 523/1904

- Vista la L.R. n. 12/2004 e il regolamento n. 14/R/2004;

- Vista la D.G.R. n. 5- 5072 del 08/01/ 2007

- Vista la L.R. n. 9 del 23/04/2007 e s.m.i.

avvisa

che la domanda e gli elaborati progettuali sono depositati presso il Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo C.so Kennedy 7 Bis (referente: Ing. Antonio Rollo) a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno pervenire mediante invio o consegna al Settore decentrato Opere pubbliche di Cuneo C.so Kennedy

7/bis nel termine dei trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorrente, la concessione di sedime demaniale, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore del Sig. Maroglio Roberto (omissis) e del Signor Cavallera Diego (omissis)

Cuneo, 23 settembre 2008

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Estrazione ed asportazione materiale litoide dal torrente Cherasca nel Comune di Diano d'Alba - ditta Battaglini Giuseppe s.r.l. Diano d'Alba. Pubblicazione ai sensi della D.G.R. 44-5084 del 14.01.2002

Il Responsabile del Settore

Visto il progetto riguardante l'intervento di manutenzione idraulica mediante estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Cherasca in Comune di Diano d'Alba (CN), presentato dalla ditta Battaglini Giuseppe s.r.l. di Diano d'Alba.

Considerato che l'intervento rientra nelle attività finalizzate agli interventi di manutenzione idraulica del fiume;

visto il R.D. n. 523 del 25/07/1904 art. 97, la legge n. 183/1989, la legge n. 37/1994, la Circolare 8/EDE Presidente G.R., il D.P.C.M. 24/05/2001, la D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002 e la deliberazione n. 9/2006 - direttiva Tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti;

dispone

che gli elaborati del progetto in argomento siano depositati presso il Settore Decentrato OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, per la durata di 8 gg. consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prendere visione dalle ore 9 alle 12 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 15 gg. dalla data di pubblicazione, direttamente al Settore Decentrato OOPP e difesa Assetto Idrogeologico, C.so Kennedy 7/bis 12100 Cuneo.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

SATAP S.p.A. - Torino

Avviso ai creditori: interventi di ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada A4 Torino-Milano 1° tronco - 2° lotto (1° stralcio) da progr. km 20 +800 a progr. km 26+800

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti delle norme applicabili in materia, che sono stati ultimati gli interventi di ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada Torino - Milano 1° tronco - 2° lotto

(1° stralcio) da progr. km 20 +800 a progr. km 26+800, eseguiti in forza del contratto di appalto del 28 maggio 2004 prot. n. 6790/U dall'ATI CO.G.E.FA. S.p.A. (Mandataria) Cumino S.p.A. (Mandante) Borio Giacomo S.r.l. (Mandante).

Si invitano, pertanto, coloro che per indebite occupazioni di aree c/o fabbricati c/o per danni arrecati in dipendenza dei lavori sopra indicati, vantassero crediti verso l'ATI, a presentare ai Comuni di Chivasso, Verolengo, Rondissone e Saluggia entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, le loro domande di credito con diffida che, trascorso detto termine, non saranno tenuti in alcun conto, in via amministrativa, i reclami che fossero presentati.

I creditori che intendessero garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiedere in tempo debito il sequestro all'Autorità Giudiziaria nei modi ordinari.

Torino 23 settembre 2008

Il Responsabile del Procedimento
Marco Padoan

SATAP S.p.A. - Torino

Avviso ai creditori per i lavori di modifica dello spartitraffico centrale dell'autostrada A21 (Torino-Alessandria-Piacenza) dal km 00+000 al km 27+567, nel tratto compreso tra Santena e Villafranca d'Asti

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti delle norme applicabili in materia, che sono stati ultimati i lavori di modifica dello spartitraffico centrale dell'autostrada A21 (Torino-Alessandria-Piacenza) dal km 00+000 al km 27+567, nel tratto compreso tra Santena e Villafranca d'Asti, eseguiti in forza del contratto di appalto prot. n. 5822/U del 9 giugno 2006 dall'impresa Itinera S.p.A.

Si invitano, pertanto, coloro che per indebite occupazioni di aree e/o fabbricati e/o per danni arrecati in dipendenza dei lavori sopra indicati, vantassero crediti verso l'impresa, a presentare ai Comuni di Santena, Chieri, Poirino, Riva Presso Chieri, Villanova d'Asti, San Paolo Solbrito, Dusino, Villafranca d'Asti e Baldichieri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, le loro domande di credito con diffida che, trascorso detto termine, non saranno tenuti in alcun conto, in via amministrativa, i reclami che fossero presentati.

I creditori che intendessero garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiedere in tempo debito il sequestro all'Autorità Giudiziaria nei modi ordinari.

Torino 23 settembre 2008

Il Responsabile del Procedimento
Marco Padoan

TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - Roma

Razionalizzazione RTN a 132 kV nella Val d'Ossola Sud, nelle Province di Verbania-Cusio-Ossola e Novara, opera autorizzata con decreto n. 239/EL - 39/44/2007 emanato il 21.12.2007 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - decreto di asservimento

ai sensi dell'art. 23, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire in Comune Vogogna e Anzola d'Ossola (VB).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del vigente Decreto del Presidente della Repubblica sulle espropriazioni per causa di Pubblica Utilità n. 327 del 8 giugno 2001, si rende noto a chi può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell'esercizio delle opere elettriche indicate in oggetto, è stato emesso il Decreto di Asservimento n. DEC/UEA/0017 in data 22/09/2008, con il quale è stata imposta a favore della Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la servitù di elettrodotto sugli immobili situati nel territorio dei Comuni di Vogogna e Vanzola d'Ossola (VB) di proprietà della ditta di seguito riportata, con indicazione delle superfici asservite e della relativa indennità che, giusta il citato Decreto, è stata depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara come risulta dalla relativa quietanza:

Roda Balzarini Michele (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 26; Particella: 36; Prato arborato, superficie asservita mq. 460; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 123,69 (centoventitreeuro/69).

Brusa Enrica (omissis); Brusa Pietro (omissis); Melon Mario di Angelo; Melon Raimondo di Angelo; Rippi Enrico di Raimondo; Rippi Rina di Raimondo.

Comune di Vogogna; Foglio: 30; Particella: 36; Bosco ceduo, superficie asservita mq. 1; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 0,18 (zeroeuro/18).

Manera Natale (Omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 31; Particella: 99; prato arborato, superficie asservita mq. 11; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 27/07/2008 di euro 5,93 (cinqueeuro/93).

Cerutti Felice (Omissis); Cerutti Italo (Omissis); Cerutti Nerio (Omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 31; Particella: 103; Prato arborato, superficie asservita mq. 50; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 21,03 (ventunoeuro/03).

Stocchetti Anna Maria (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 31; Particella: 112; Foglio: 32; Particella: 75, 109; Prato erborato, superficie asservita mq. 57; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 21,03 (ventunoeuro/03).

De Regibus Maria Luigia (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 32; Particella: 106; Prato arborato, superficie asservita mq. 5; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 1,05 (unoeuro/05).

Casarotti Elide (omissis); Muzzi Alda (omissis); Maruzzi Ettore (omissis); Maruzzi Giovanni (omissis); Maruzzi Maria (omissis); Maruzzi Mario (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 32; Particella: 113; Prato, superficie asservita mq. 747; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 312,59 (trecentododicieuro/59).

Bandera Walter (Omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 109; Prato erborato, superficie asservita mq. 612; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 285,54 (duecentottantacinqueeuro/54).

Piretti Alda (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 244; Prato, superficie asservita mq. 91; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 31,23 (trentunoeuro/23).

Buffa Alice (Omissis); Berra Giuseppina (Omissis); Berra Ludovico (Omissis); Rondelli Paolo (Omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 111; Prato, superficie asservita mq. 111; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 33,52 (trentetreeuro/52).

De Marco Ines (Omissis); Manini Alessandro (Omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 53; Prato, superficie asservita mq. 21; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 4,61 (quattroeuro/61).

GIrardi Sandrina (omissis); Pella Carla (omissis); Pella Franco (omissis);

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 114; Prato, superficie asservita mq. 22; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 4,83 (quattroeuro/83).

Maruzzi Gisella (Omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 118; Seminativo, superficie asservita mq. 210; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 64,66 (sessantaquattroeuro/66).

Ruggeri Paolo (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 124; Prato, superficie asservita mq. 198; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 78,83 (settantottoeuro/83).

Blardone Elisabetta fu Filippo Vedova Pratini (omissis).

Comune di Vogogna; foglio: 33; Particella: 71; Prato, superficie da asservire mq. 360; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 150,32 (centocinquantaeuro/32).

Bartolini Evelina (Omissis); Tosin Dario (Omissis); Tosin Virna (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 76; Prato, superficie asservita mq. 287; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 120,46 (centoventieuro/46).

Maruzzi Atonia Fu Giuseppe (Omissis); Maruzzi Giuseppe; Maruzzi Santina fu Giuseppe.

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 78, superficie asservita mq. 5; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 1,51 (unoeuro/51).

Pella Attilio (omissis); Pella Desolina (omissis); Rondolini Angelo (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 137; Prato, superficie da asservire mq. 284; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 119,02 (centodiciannoveeuro/02).

Dinetti Katia (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particelle 138-139; Prato, superficie asservita mq. 1855; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 869,60 (ottocentosessantanove euro/60).

Ragozza Luciano (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 149; Prato, Superficie asservita mq. 56; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 12,30 (dodicieuro/30).

Duca Adalgisa (omissis); Duca Silvano Clementino (omissis); Rossi Valerio (omissis); Varetta Alessandrina (omissis); Varetta Teodolina (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 33; Particella: 151; Prato, superficie asservita mq. 399; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 120,71 (centoventieuro/71).

Paris Joseph Pierre Eduard (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 31; Particella: 113; Prato, Superficie asservita mq. 291; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 88,09 (ottantottoeuro/09).

De Gaudenzi Roberto (omissis).

Comune di Vogogna; Foglio: 31; Particella: 121; Prato, superficie asservita mq. 32; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 8,35 (ottoeuro/35).

Ospizio Presbitero di Vogogna.

Comune di Vogogna; Foglio: 32; Particella: 99; Prato, Superficie asservita mq. 2; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 0,52 (zeroeuro/52).

Brusa Andreino (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 5; Particella: 8; Prato, superficie asservita mq. 1; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 0,30 (zeroeuro/30).

Viola Erminia (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 5; Particelle: 17-661; Prato-Seminativo, superficie asservita mq. 130; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 52,92 (cinquantadueeuro/92).

Spadone Gualtiero (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 5; Particella: 673; Seminativo; Foglio: 6; Particella: 130; Prato, superficie asservita mq. 374; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 142,50 (centoquarantadueeuro/50).

Polonghini Armanda (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 6; Particella: 34; Seminativo, superficie asservita mq. 165; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 77,01 (settantasetteeuro/01).

Falcioni Egidio (omissis); Falcioni Elena (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 6; Particella: 37; Prato, superficie asservita mq. 171; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 73,80 (settantatre euro/80).

Polenghini Urbano (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 6; Particelle: 121-126-48; Bosco alto-Prato, superficie asservita mq. 1406; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 297,86 (duecentonovantasetteeuro/86).

Brusa Maria Piera (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 6; Particelle: 58-68; Prato-Seminativo, superficie asservita mq. 249; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 116,06 (centosedicieuro/06).

Ravicini Renaldo (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 6; Particella: 69; Seminativo, superficie asservita mq. 247; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 86,21 (ottantaseieuro/21).

Galli Ravicini Ada (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 6; Particelle: 75-120-127; Prato-Bosco Alto, superficie asservita mq. 675; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 203,06 (duecentotre euro/06).

Monti Teresina (omissis).

Comune di Anzola d'Ossola; Foglio: 6; Particella: 133; Prato, superficie asservita mq. 223; Indennità depositata come da quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara n. 82 del 24/07/2008 di euro 77,77 (settantasetteeuro/77).

Il Responsabile del procedimento per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'Ing. Paolo Paternò telefono 081 3454313, della TERNA S.p.A. - direzione Ingegneria - Grandi Progetti Linee - Via Aquileia, 8 - 80143 Napoli.

I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del DPR n. 327/2001 entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Roma, lì 22/09/2008

Il Dirigente
Evaristo di Bartolomeo

TERNA S.p.A. - Torino

Rende noto relativo alla determinazione della Regione Piemonte direzione Risorse umane e patrimonio, n. 932 dell'8 agosto 2008 - Comune di Cameri

Vista

la Determinazione della Regione Piemonte - direzione Risorse Umane e Patrimonio Settore Attività Negoziale e contrattuale - Espropri - Usi Civici - numero 932 dell'8 agosto 2008;

Rende Noto

che presso questa Segreteria Comunale è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi, dal 2 ottobre 2008 al 17 ottobre 2008, il piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni, da sottoporre a servitu' di elettrodotto in via amministrativa, siti nel territorio di questo Comune e necessari alla costruzione della linea elettrica aerea in semplice terna a 132 kV Cameri - Galliate T. 467, con annessa offerta dell'indennizzo, affinché chiunque abbia interesse possa prendere visione ad ogni effetto di legge.

Cameri, 29 agosto 2008

Il Sindaco
Maria Luisa Crespi

TERNA S.p.A. - Torino

Rende noto relativo alla determinazione della Regione Piemonte direzione Risorse umane e patrimonio, n. 932 dell'8 agosto 2008 - Comune di Galliate

Vista

la Determinazione della Regione Piemonte - direzione Risorse Umane e Patrimonio Settore Attività Negoziale e contrattuale - Espropri - Usi Civici - numero 932 dell'8 agosto 2008;

Rende Noto

che presso questa Segreteria Comunale è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi, dal 2 ottobre 2008 al 17 ottobre 2008, il piano particolareggiato d'esecuzione relativo ai beni, da sottoporre a servitu' di elettrodotto in via amministrativa, siti nel territorio di questo Comune e necessari alla costruzione della linea elettrica aerea in semplice terna a 132 kV Cameri - Galliate T. 467, con annessa offerta dell'indennizzo, affinché chiunque abbia interesse possa prendere visione a ogni effetto di legge.

Galliate, 29 agosto 2008

Il Sindaco
Arturo Boccara

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Torrazza Piemonte (Torino)

Avvio del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante strutturale al P.R.G.C. vigente di Torrazza Piemonte

L'Amministrazione Comunale, in qualità di Ente procedente, vista:

- la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;

- la Convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) ratificata con Legge n. 188 del 16 marzo 2001;

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Recante norme in materia ambientale";

- il Capo I e III del Titolo II parte II del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

- l'art. 20 della L.R. 40/98, "disposizioni concernente la Compatibilità Ambientale e le procedure di Valutazione";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 - D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in Materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi;

Rende noto che

- l'Amministrazione comunale di Torrazza Piemonte intende avviare il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale di Torrazza Piemonte, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 30/08/2008;

- i soggetti competenti in materia ambientale saranno successivamente consultati secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931.

L'Autorità Procedente
Maria Cristina Donati

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di centrale idroelettrica "Ceva 1" sul Fiume Tanaro nel Comune di Ceva. Proponente: S.C.S. s.a.s. di Simondi Carlo, Via divisione Cuneese n. 50, 12010 Bernezzo. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di Valutazione ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..

In data 01.07.2008 il Sig. Carlo Simondi, in qualità di Amministratore della ditta S.C.S. s.a.s. di Simondi Carlo, con sede in Bernezzo, Via divisione Cuneese n. 50, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi

allegati del progetto in epigrafe (prot. generale di ricevimento n. 36419 in data 01.07.2008; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 02.07.2008 con n. ord. 21/VAL/2008).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 07.05.2008.

Dal giorno 02.07.2008 la documentazione suddetta è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 15 agosto 2008 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 28 novembre 2008, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

1 - Attività di recupero di rifiuti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06, presso il cantiere della "Variante SS 24 - Circonvallazione di Pianezza ed Alpignano", Comune di Pianezza. Proponente: Torino Scavi Manzone S.p.A., Torino; 2 - Ampliamento del Lago Sereno in località Calea nei comuni di Borgofranco d'Ivrea, Lessolo e Montalto Dora. Proponente: Associazione - Unione Pesca Sportiva di Lessolo. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio dei procedimenti inerente alla Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

1 - In data 22/07/2008 il proponente Torino Scavi Manzone S.p.A., con sede legale in Torino, via G. Natta 12, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di Attività di recupero di rifiuti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06, presso il cantiere della "Variante SS 24 - Circonvallazione di Pianezza ed Alpignano", rientrando nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2..

2 - In data 28/08/2008 il proponente Associazione - Unione Pesca Sportiva di Lessolo con sede legale in Lessolo, via Alice 16, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di Ampliamento del Lago Sereno in località Calea nei Comuni di Borgofranco d'Ivrea, Lessolo e Montalto Dora, Cavour (TO), rientranti nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2.

La documentazione è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun. / ven. 9-12 merc. 9-17.30), per 45 giorni a partire dalla data di deposito degli elaborati.

Il giudizio di compatibilità ambientale viene pronunciato entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito.

Eventuali osservazioni informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 45 giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine dei procedimenti.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti è l'Ing. Elena Garbarino, tel. 011/861.6825 fax. 011/861.6730

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia di Torino
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

1 - Realizzazione di nuovo Impianto Idroelettrico denominato Mirabuoc nel Comune di Bobbio Pellice. Proponente: Quinto S.p.A., Torino; 2 - Progetto di ampliamento dell'attività estrattiva per pietra ornamentale, località Case Laj, Traversella. Proponente: ditta diorite Las S.r.l. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. e art. 32 del D.lgs 152/2006.

1 - Si comunica che in data 08/08/2008, la ditta Quinto S.p.A. con sede a Torino in via San Quintino 28, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto Realizzazione di nuovo Impianto Idroelettrico denominato Mirabuoc nel Comune di Bobbio Pellice, rientrando nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 della L.R. 40/1998.

2 - Si comunica che in data 19/08/2008, la ditta diorite Las S.r.l. con sede legale in Traversella, Località Miniere, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al Progetto di ampliamento dell'attività estrattiva per pietra ornamentale, rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 9-17.00), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 1) è il Dott. Massimo Dragonero e del procedimento 2) è l' Ing. Elena Garbarino del Servizio V.I.A., tel. 011/861.6825 fax. 011/861.6730.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Regione Piemonte Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Cuneo - Taglio piante site su Rio Capellili in Comune di Saliceto. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2)

Data di avvio: 17/09/2008 prot. 62800/DA14.06;

Responsabile del procedimento

direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott. Walter Bessone

Laura Giraudo

Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

direzione OO.PP. - difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Abbà Luca - realizzazione ponte carrabile rio Cavoira in Comune di Valgrana - Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2)

Data di avvio: 16/09/2008 prot. 62459/DA1406;

Responsabile del procedimento

direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico Cuneo

Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Dott.ssa Maria Grazia Cognome: Gallo

Telefono: 0171/321911 e-mail: mariagrazia.gallo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

direzione OO.PP. - difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comuni riuniti della Piana del Varaita - Faule - variante alla realizzazione di n. 2 attraversamenti in subalveo sul rivo Chiaretto in Comune di Polonghera. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 18/09/2008 prot. 63092/DA1406.

Responsabile del procedimento

direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico Cuneo

Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Ing. Gianluca Cognome: Comba

Telefono: 0171/321911 e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

direzione OO.PP. - difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

SNAM Rete Gas - Savigliano - Attraversamento Rio Tagliata con tubazione gas metano MPB (Angolo Via Grangia Vecchia) in Comune di Saluzzo. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 22/09/2008 prot. 63686/DA1406.

Responsabile del procedimento

direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico Cuneo

Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Ing. Gianluca Cognome: Comba

Telefono: 0171/321911 e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

direzione OO.PP. - difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO		
RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO		
NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Il Palazzo, situato al centro di Piazza Castello, è una residenza - museo dalla storia bimillenaria, che comprende in un unico edificio le torri della romana Porta Pretoria il Castello quattrocentesco di Ludovico d'Acaja, le scale auliche con decorazioni sei-settecentesche e la scenografica facciata, con atrio e scalone, realizzata su progetto di Filippo Juvarra. Perduta la funzione difensiva divenne l'elegante abitazione delle due Madame reali, Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista, moglie di Carlo Emanuele II. Palazzo Madama ospita il Museo Civico di Arte antica con le sue ricche ed eterogenee collezioni di dipinti, mobili, sculture, vetri, arazzi, avori e ceramiche.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Roberto Falco
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisio	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Rosario Copia, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.